CDLXXVII SEDUTA

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 19426

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 19426

« Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari » **(1537)** (Seguito della discussione e approvazione):

ANGELILLI 19427, 19434
CERABONA 19429
CRISCUOLI 19434
DE LUCA Carlo 19430
GAVINA 19434
MAGLIANO 19429, 19434, 19435
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* 19431, 19436
PETTI 19427, 19433
PICCHIOTTI 19428, 19433
SPALLINO, *relatore* 19431

« Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari » **(1717)** (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

CONDORELLI 19446
DE LUCA Carlo 19438, 19443
DE MARSICO 19446
JANNUZZI 19443, 19444
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 19438 *e passim*
PALERMO 19445, 19447
PICCHIOTTI 19440, 19442, 19443
RICCIO 19444
ROMANO Antonio 19439
SPALLINO, *relatore* . . . . . 19438 *e passim*

« Partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni » **(1632)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 19460 *e passim*
CONDORELLI 19461
CORNAGGIA MEDICI 19465
DE LUCA Carlo 19461
DE MARSICO 19457
DE PIETRO 19460
GIARDINA, *relatore* 19455, 19456
MERLIN Angelina 19456, 19466
MONNI 19463
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* 19456, 19457
PICCHIOTTI 19455
RICCIO 10455, 19465

Giunta delle elezioni:

Convalida delle elezioni dei senatori Cerutti e Monaldi 19426

Interrogazioni:

Annunzio 19472

Svolgimento:

BUSONI 19470
CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio* 19467
PASTORE Ottavio 19472

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Spasari per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Convalida delle elezioni dei senatori Cerutti e Monaldi.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta di ieri, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione del Veneto: Arduino Cerutti;

per la regione della Campania: Vincenzo Monaldi.

Do atto alla Giunta delle elezioni di queste sue comunicazioni e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Liberali, Bosia, Granzotto Basso, Tibaldi, Grampa, Ravagnan, Marzola, Roda, Giacometti, Mancinelli, Cianca, Nasi, Bolognesi, Agostino, Picchiotti, Cerutti, Alberti, Pellegrini, Fabbri, Bardellini, Iorio, Porcellini, Grammatico, Mariotti, Barbareschi, Petti, Smith, Cerabona, Locatelli, Negri, Cermignani e Giua:

« Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone » (1770).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari » (1537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, procediamo all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:

a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari già esistenti;

b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Petti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente*:

" Le modificazioni delle circoscrizioni consisteranno:

a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari già esistenti. In ogni caso nell'assegnare a ciascun distretto regionale di Corte di appello i Tribunali che ne fossero stati distolti per essere stati assegnati al distretto di altra regione;

b) limitatamente alle Preture, nella soppressione o nello spostamento di sedi di uffici già esistenti o nella istituzione di nuovi uffici, assegnandoli, in ogni caso, con i criteri stabiliti nel successivo articolo 4, alla circoscrizione del Tribunale della Regione cui territorialmente appartengono i Comuni che ne fanno parte " ».

PRESIDENTE. Il senatore Petti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PETTI. Debbo innanzi tutto dichiararmi di accordo su quanto si legge nella relazione della Commissione circa la natura del parere che si chiede alla Commissione che dovrà essere istituita per la materia in discussione.

Infatti bene si afferma che il parere della Commissione sulle circoscrizioni giudiziarie o deve essere vincolante per il Governo o sarebbe perfettamente inutile e superfluo istituirla.

Mi auguro quindi che un emendamento di tale genere, rivolto a riaffermare il parere vincolante della Commissione, venga votato dal Senato o, quanto meno, che dalle dichiarazioni del Ministro si abbiano delle assicurazioni al riguardo.

Venendo a parlare specificatamente dell'emendamento da me presentato, esso si riferisce alla necessità di una maggiore precisazione in ordine all'argomento di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Le affermazioni di indole generica evidentemente lasciano adito a molte perplessità, perplessità specialmente in ordine alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie che si trovano in antitesi sia con il dettato costituzionale sia con le esigenze di indole locale.

Mi riferisco a quelle circoscrizioni di Tribunali e di Corti di appello alle quali sono stati aggregati rispettivamente Tribunali e Preture che territorialmente fanno parte di diverse Provincie, o addirittura di diverse regioni. Infatti in molte parti d'Italia si sono costituiti dei distretti di Corte d'appello ai quali sono stati aggiunti o incorporati dei Tribunali che comprendono paesi di altre Provincie e di altre Regioni. Così molte Preture sono aggregate a Tribunali di regione diversa da quella cui dette Preture appartengono.

Orbene a me sembra tanto indispensabile quanto urgente realizzare gli opportuni spostamenti per venire incontro alle giuste esigenze delle popolazioni interessate, e soprattutto per ubbidire al disposto dell'articolo 25 della Costituzione, il quale statuisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Per questi motivi insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Sempre sull'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Angelilli, Zotta, Schiavone, Giardina, Calauti, Grava, Carelli ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« *Alla lettera b) sopprimere le parole*: " limitatamente alle preture " *ed aggiungere in fine le parole*: " o nella ricostruzione di uffici soppressi "».

PRESIDENTE. Il senatore Angelilli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELILLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono favorevole a

questo disegno di legge che viene a corrispondere ad esigenze più volte prospettate dai vari settori del Senato.

Sarei del parere, insieme ad altri colleghi, di estendere questa delega al Governo dandogli la possibilità di variare le circoscrizioni anche per quanto riguarda i Tribunali. In tale senso alcuni colleghi ed io abbiamo presentato due emendamenti, l'uno di ampliamento generale della delega anche per i Tribunali, ivi compresa la ricostituzione degli uffici soppressi, l'altro, subordinato, limitato alla ricostituzione dei Tribunali soppressi.

Mi auguro che gli emendamenti che abbiamo proposto possano avere il consenso del Senato e l'adesione del Governo. Ma ove dovessero portare ad un rinvio di questa legge o ad un ritardo nella sua applicazione, dichiaro anche a nome dei colleghi firmatari di approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo, con una particolare raccomandazione, però, nel senso di esaminare la possibilità di ricostituire i Tribunali soppressi.

Vi sono infatti casi particolari di Tribunali soppressi in cui è evidente l'opportunità di un ripristino e appare ingiusta l'abolizione. Tanto per fare un esempio desidero citare il caso di Civitavecchia: questa città è in continuo sviluppo per la ripresa del suo porto, per il potenziamento economico del suo vasto retroterra ed anche per l'incremento dato alla zona dall'Ente Maremma, e trova quindi insufficiente l'Ufficio di Pretura e disagiosa la dipendenza dal Tribunale di Roma. D'altronde Civitavecchia è stata tradizionalmente sede di Tribunale e pertanto le aspirazioni della sua popolazione appaiono più che giustificate e convalidate da effettive esigenze, per cui sarebbe opportuno provvedere alla ricostituzione del Tribunale. Accenno altresì al caso di Tarquinia, dove si sente la necessità, per l'intenso sviluppo della zona, che la sezione staccata della pretura di Civitavecchia diventi sezione autonoma.

Augurandomi, quindi, che da parte della Commissione e del Governo venga accolto almeno il nostro emendamento, che estende la delega alla ricostituzione dei Tribunali soppressi, ripeto ancora una volta che qualora questo emendamento dovesse dar luogo a discussioni o ad un ritardo nell'applicazione della legge, non insisterei negli emendamenti e approverei il testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento anche da parte dei senatori Picchiotti, Agostino, Leone, Grampa, Gramegna, Locatelli e Liberali. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« *Sostituire la lettera b) con la seguente*:

" *b*) nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e nella istituzione di nuovi uffici e di ricostituzione di Tribunali e Preture soppresse "».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, leggendo il disegno di legge in esame, l'ho definito presuntuoso nel titolo e francescano nella sua essenza. E non me ne meraviglio perchè la giustizia innalzata ai grandi onori è sempre quella povera donna la quale non solo non ha trovato il principe azzurro, ma ha trovato invece niente altro che la granata per spazzare negli uffici giudiziari di terzo grado. Ne vediamo i riflessi e le conseguenze nei bilanci. Tutto questo pare incredibile in un Paese nel quale gli inni e le odi si ripetono a sazietà. Sono sempre piccoli ritocchi ai margini che si fanno senza affrontare la piaga che duole e sulla quale si mettono degli impiastri che non possono avere alcuna efficacia.

Ora qui si parla non di revisione generale, perchè si deve andare sempre per gradi, come nella riforma fondiaria. Qui si sfiora tutto con mano delicata e si dice: revisione generale no, è prematuro; limitiamoci per ora agli spostamenti non so di quanta importanza, alle lievi modificazioni nelle piante di alcuni edifici. Si aggiunge poi: siccome nulla si può fare senza il provvedimento che abbia valore di legge, delegate il Governo, ai sensi dell'articolo 76, per emanare uno o più decreti aventi valore effettivo.

Fin qui potremmo essere anche d'accordo; ma quando abbiamo fatto questo ci domandiamo: perchè l'abbiamo data questa delega al

Governo? Per mettere in allarme le popolazioni più di quello che non sono? Qui non si tratta che di aumento o di diminuzione di territori compresi nella circoscrizione degli uffici giudiziari. Ci si spinge anche, con grande audacia, verso la ricostituzione di uffici ma solo limitatamente alle Preture e purchè il Tesoro non se ne dolga proprio per questo bilancio che è il terz'ultimo nella graduatoria dei bilanci dello Stato.

Per fare tutto questo ci volevano proprio 18 persone che andassero in giro per l'Italia per ispezionare le Preture, le quali poi quando arrivano davanti ai Tribunali debbono fermarsi perchè su questi non hanno alcuna competenza? Tutto questo a che giova?

Il relatore queste cose le ha sentite ed ha avuto un respiro più ampio. Egli ha detto che ci sono delle istanze che sono ragionevoli e che dovrebbero essere accolte anche per il ripristino degli uffici soppressi e dei Tribunali, riportandosi al principio fondamentale che la giustizia deve essere avvicinata al popolo, non allontanata. Ma poi il relatore, dopo aver spiegato le vele della sua barca, quando questa si avventurava fuori dei limiti territoriali è tornato in porto. Infatti ci si è domandato: quando questa Commissione ha deciso, quale valore ha il suo parere?

Che ne fa il Ministro di questo parere? Forse quel che fece il Cardinale d'Este, quando Ludovico Ariosto gli presentò il suo poema: « Messer Ludovico, disse il Cardinale, dove le avete trovate tante corbellerie?». Vorrei che non avvenisse lo stesso ai diciotto.

Onorevoli colleghi, bisogna decidersi: vogliamo sul serio risolvere od ignorare il problema? È necessario essere a contatto con l'amministrazione della giustizia, giorno per giorno, vivendo la vita dolorosa degli uffici giudiziari per conoscerne i bisogni. Nella provincia di Pisa sono stati soppressi due Tribunali, quello di San Miniato e quello di Volterra, per cui chi vuole avvicinare la Giustizia deve fare più di cento chilometri. E molte volte l'imputato rinunzia alla spesa ed al disagio preferendo colla contumacia un piccolo aggravamento di pena.

Anche per i Tribunali vi sono dunque ragioni sostanziali come per le Preture e io credo che questa volta, non essendo solo a richiedere questo ma in compagnia di colleghi di vostra parte, sarò ascoltato. Spero quindi nella vostra approvazione e nel vostro consenso per questa che è una esigenza vitale e fondamentale dell'Amministrazione della giustizia.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Ho testè presentato un emendamento insieme con i senatori Pannullo, Battaglia ed altri tendente ad aggiungere alla lettera *b*) dopo le parole: « uffici già esistenti » le altre: « nella ricostituzione ».

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto inoltre che, da parte dei senatori Criscuoli, Menghi ed altri, è stato presentato un emendamento, tendente ad aggiungere, in fine dell'articolo, il comma seguente:

« Tali modifiche delle circoscrizioni non potranno in nessun caso ridurre l'efficienza e l'importanza dei Tribunali ».

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Ritengo che se questo importante problema della riforma giudiziaria si vuole affrontare avendo riguardo a tutti gli uffici, Preture, Tribunali e Corti di appello, chissà quando lo risolveremo. Dalle discussioni della maggioranza ho appreso che è meglio prendere quel poco che si può quando il Governo è disposto a darlo e non vi è la cattiva volontà della maggioranza a non voler dare.

Abituato oramai a questo, io vi dico: sì; chiediamo innanzitutto al Ministero di affrontare in pieno la riforma, invitiamo la Commissione a rifare tutto daccapo — e vi è da rifare parecchio — ma, per ora, io mi contenterei, dando così adesione all'emendamento del collega Petti, di limitarci alla sistemazione delle Preture. Per ora, dico, in questo primo momento in cui dobbiamo accingerci ad una ricostruzione, occupiamoci delle Preture, perchè questa è la parte più dolorosa e interessante dell'Amministrazione della giustizia. Ricordo che nel 1950-51, se non vado errato, l'onore-

vole Bo, nella sua accurata relazione sul bilanzio di grazia e giustizia, parlò proprio della necessità di riformare perlomeno le circoscrizioni delle Preture. È qui che bisogna insistere a mio parere, ed anche secondo l'avviso allora espresso dal collega Bo, e particolarmente sulle Preture dei paesi di montagna.

Contentiamoci, per ora, di dare le Preture a moltissimi Comuni che non l'hanno. E quale deve essere il concetto generale? È vero, si deve tener presente la popolazione, il numero dei processi, degli affari giudiziari, ma ricordo al ministro Moro le condizioni di molti paesi del nostro Mezzogiorno. Egli è un meridionale, fortunatamente per quanto richiediamo, e conosce l'Italia meridionale sia come professionista, sia come uomo politico. Abbiamo dei luoghi dove non si può ottenere giustizia, non per cattiva volontà dei magistrati, ma per le notevoli distanze che vi sono fra la Pretura e i vari paesi che ne dipendono. Considerate come, nella Lucania e nella Calabria, vi siano Comuni distanti dalla Pretura 70-80 chilometri; pensate cosa significhino tali distanze specialmente nei mesi invernali! E, se parliamo di Tribunali, ricorderò che vi sono dei paesi del circondario del Tribunale di Lagonero che distano dalla Corte di appello oltre 100 chilometri! Pensate quale possibilità è data a quei cittadini di avere giustizia. Quando un piccolo Comune di montagna — mi riporto alla relazione dell'onorevole Bo — dista 60 o 70 chilometri dalla Pretura, si verifica non solo un grande disagio nei mesi invernali, ma un costo notevole per l'Erario e per le parti, per le spese di traduzione, spese di testimoni, di notificazione di atti. La giustizia ne soffre perchè essa deve essere vicina, prossima a chi la richiede.

Tutto ciò mi spinge ad essere d'accordo con il collega Petti ed a dire al senatore Picchiotti: occupiamoci, per ora, delle circoscrizioni delle Preture; non sarei d'avviso di vincolarci ulteriormente, tranne che il Ministro non accettasse fin da ora di procedere subito anche alla riforma dei Tribunali, nel qual caso non vi è dubbio che aderirei pienamente.

Devo ricordare all'onorevole Ministro, a proposito di Preture, ancora due rilievi. Io ho tempestato di insistenze la pazienza del ministro Moro per due Comuni del materano: Pisticci e Montalbano Jonico, l'una, con una Pretura esuberante di lavoro, che ha bisogno di più giudici e cancellieri, l'altra nell'impossibilità di ottenere giustizia, perchè occorre la Pretura autonoma data la importanza di quella cittadina. Lei, onorevole Ministro, mi ha assicurato di aver esaminato i suddetti problemi. Insisto per la risoluzione, perchè l'importante non è una volgare richiesta elettoralistica per far dare la Pretura ad un Comune come Montalbano, ma la necessità urgente per l'Amministrazione della giustizia. Se questo sarà esaminato al più presto, io credo che si potrà cominciare a far funzionare la riforma: sarà il sollecito inizio, buon auspicio per la fine. Per la fine chiederemo financo lo spostamento di qualche Corte d'appello nel Sud o la creazione di qualche altra sezione, ma procediamo, per ora, parzialmente, perchè il Tesoro esiste ed interviene. Non possiamo negare la luce del sole. Dunque, se vogliamo realizzare qualcosa di pratico facciamo quello che è scritto nell'articolo 2; facciamo cioè — come vedete vengo incontro al progetto governativo — che possa attuarsi una sollecita riforma per le sedi degli uffici giudiziari, incominciando dalle Preture.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Vorrei chiedere un semplice chiarimento alla Commissione ed al Ministro. Il primo comma dell'articolo 2 dice: « Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere: *a*) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari già esistenti ».

Mi preoccupo della situazione particolare — di cui ho esperienza diretta, perchè vivo nell'ambiente, ma che credo potrebbe essere generale — di alcune Preture di Comuni che sono compresi nelle circoscrizioni di Tribunali che hanno sede in Provincia diversa con tutti gli inconvenienti che ne conseguono. Comprendo che la dizione della lettera *a*) si debba intendere nel senso che si possa modificare anche il territorio di questi Comuni, ma io mi preoc-

cupo di una affermazione — che del resto condivido — dell'onorevole Ministro, il quale ha avuto occasione di dire che egli non ha previsto soppressioni di Tribunali.

Parecchi di questi Tribunali che comprendono Comuni di Provincie diverse possono vivere proprio in quanto comprendono quei Comuni.

Domando all'onorevole Ministro se, quando si verifichi questa antinomia, si può sperare che essa venga eliminata.

Mi riferisco specificatamente al comune di Bolsena che dipende dal tribunale di Orvieto. Questo Comune lo potremo in qualche modo far rientrare nella più logica circoscrizione che coincide con la Provincia, o dovremo rassegnarci a mantenerlo alle dipendenze del tribunale di Orvieto?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Lo vedremo in concreto.

DE LUCA CARLO. La mia preoccupazione è di far sopravvivere Tribunali che altrimenti non vivrebbero più.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Come ho già detto, terremo conto di questi casi in concreto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

SPALLINO, *relatore.* La materia è così delicata che se si aggiunge o si toglie qualche cosa al disegno di legge si rischia di mandare tutto per aria. Si tratta di dare al Governo una delega perchè finalmente si affronti il problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, argomento sul quale siamo tutti d'accordo.

Non possiamo accettare quindi nessun emendamento di qualsiasi natura ed io, personalmente e a nome della maggioranza della Commissione, non accetto neppure l'emendamento proposto dal mio caro amico senatore Magliano.

Nel disegno di legge è detto che le modificazioni riguardanti le Preture possono consistere anche nella istituzione di nuovi uffici. Quindi mi pare superfluo aggiungere e specificare che può trattarsi anche di ricostituzione di nuove Preture.

Sono contrario all'emendamento del senatore Petti. Ho capito perfettamente la finalità che egli vuole raggiungere, ma mi pare che si cadrebbe in un errore peggiore di quello che è stato commesso in passato.

L'onorevole Petti vuole che se si toglie, poniamo, da una città un Tribunale, questo potrà esser trasferito in un'altra città, ma sempre nel distretto regionale della Corte di appello.

Questo a me pare assolutamente fuori di luogo, perchè limiterebbe i poteri che con la delega intendiamo dare al Governo.

Così anche sono contrario all'emendamento del senatore Angelilli, il quale, però, ha dichiarato che, se la Commissione fosse ad esso contraria, avrebbe dato egualmente voto favorevole al disegno di legge.

Le preoccupazioni del senatore De Luca appaiono effettivamente giuste, ma noi dobbiamo fidarci della delega che concediamo al Ministro, sicuri che egli ne farà buon uso, come del resto l'onorevole Ministro ha confermato in questo momento. Non credo che si possa in questa sede stabilire che l'importanza di un Tribunale o di una Pretura venga accresciuta o diminuita, a seconda che si tolga o si aggiunga un Comune alla sua competenza territoriale. Tali questioni potranno più adeguatamente essere esaminate dalla Commissione prevista nel disegno di legge, ed a questo proposito prego il Ministro di voler dire quali saranno i poteri della istituenda Commissione, anche se essa non avrà poteri vincolanti. Ritengo comunque che ci possiamo fidare del Ministro che, nel presentare questo disegno di legge, si è ispirato a criteri di giustizia e di perequazione.

In conclusione, sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo con il senatore Spallino nel chiedere a tutti gli onorevoli presentatori di emendamenti di non insistere sugli emendamenti stessi.

Come ben diceva il senatore Spallino, è questa una materia molto delicata; bisogna perciò essere cauti prima di assumere posizioni le cui dannose conseguenze possono essere imprevedibili.

Per queste ragioni sono contrario innanzi tutto all'emendamento del senatore Petti. Il senatore Petti, in sostanza, richiede che in ogni caso la revisione delle circoscrizioni comporti il ricondurre Tribunali e Preture nell'ambito della circoscrizione regionale. Si chiede quindi la coincidenza tra la Regione, la Provincia e la circoscrizione di Tribunale.

Ora, questi sono criteri da tenersi indubbiamente presenti, sicchè mi è agevole accettare la raccomandazione contenuta nell'emendamento del senatore Petti. Ma accogliere come rigido criterio quanto il senatore Petti suggerisce, potrebbe portare a conseguenze gravi ed imprevedibili, soprattutto per le Preture.

In questo momento non siamo in grado di stabilire cosa vorrebbe dire l'affermare questa necessaria coincidenza. Per i Tribunali soltanto ho potuto fare degli accertamenti ed ho visto che ve ne sono cinque fuori della circoscrizione regionale.

Per due di essi, Massa e Sala Consilina, il ricondurli nella circoscrizione della Regione potrebbe essere cosa accettabile, ma per i Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino, il ricondurli sotto la Corte di appello dell'Aquila, vorrebbe dire raddoppiare la distanza chilometrica di questi centri nei confronti della Corte di appello.

Ella quindi si rende conto, senatore Petti, che mentre è giusto tener presente il criterio della coincidenza con le circoscrizioni provinciali e regionali, l'affermarlo rigidamente potrebbe portare gravi conseguenze. Mi permetterei perciò di consigliarle di trasformare in una raccomandazione il suo emendamento; e come raccomandazione mi sentirei di accoglierlo, in quanto sarei sicuro di non essere vincolato da questo rigido criterio quando evidenti ragioni sconsiglino d'attuare siffatta coincidenza delle circoscrizioni.

Analogamente ritengo non si possa accogliere l'emendamento dei senatori Angelilli e Picchiotti. Il senatore Picchiotti si duole che qui si affronti una piccola riforma, ma la saggezza del senatore Cerabona ci ricorda che è meglio fare bene alcune cose relativamente piccole, che hanno però la loro importanza, anzichè mettere tutto il mondo a rumore per non riuscire poi in definitiva a fare una cosa molto più vistosa.

Includere in questo momento i Tribunali fra gli uffici che possono essere soppressi, istituiti o ricostituiti, significherebbe mettere l'Italia a rumore. Già io sono in questo periodo oggetto di quotidiane sollecitazioni; nessuno mi ha detto che ci sia una Pretura da sopprimere, ma centinaia di autorevoli personalità mi hanno detto che ci sono centinaia di Preture da ricostituire. Nel momento nel quale si dicesse qui che si sopprimono Tribunali e si costituiscono Tribunali, sorgerebbero fortissimi allarmi tra i Tribunali che si sentono minacciati, e sorgerebbero aspettative che non possono essere soddisfatte tra coloro che hanno la legittima aspirazione a costituire o ricostituire un Tribunale. Quindi creeremmo un terremoto psicologico, mentre la legge non ci potrà dare una disponibilità tale da soddisfare tutte queste aspirazioni.

Io sono sensibile, senatore Angellili, al problema che ella ha prospettato a me anche privatamente, cioè della situazione dell'ex tribunale di Civitavecchia, e quindi desidero assicurarla che questo problema è da me tenuto particolarmente presente. Per i casi nei quali veramente si manifesti pressante l'esigenza di provvedere, si potrà farlo con una legge ordinaria, senza dare la sensazione che vi sia un Governo delegato a fare cosa da taluni ritenuta pericolosa, da altri attesa, che poi in concreto non si può fare. E con ciò credo di aver risposto sia al senatore Angelilli, sia al senatore Picchiotti.

Vi è poi un emendamento all'articolo 2 dei senatori Pannullo ed altri. Mi associo anzitutto alle considerazioni del senatore Spallino, in quanto la ricostituzione è inclusa nella istituzione, sempre limitatamente alle Preture.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Magliano, mi permetterei di far osservare che il criterio della vicinanza della Giustizia alla popolazione è già chiaramente indicato nell'articolo 4, laddove si fa riferimento alla facilità delle comunicazioni, alle esigenze locali in genere e alle esigenze delle popolazioni

interessate. Modificare peraltro questa allocuzione nell'altra più rigida e vincolante proposta dal senatore Magliano, lo ritengo pericoloso, dopo aver attentamente considerato lo emendamento che già ieri il senatore Magliano mi aveva proposto.

Infatti noi dobbiamo anche sopprimere delle Preture; cercheremo di essere molto cauti, prudenti, ma qualche Pretura dovrà essere certo soppressa. Ora, porre come criterio vincolante, rigido, quello dell'avvicinamento della Giustizia alle popolazioni, del decentramento, della facilitazione delle comunicazioni è contraddittorio con alcuni provvedimenti che dovrebbero essere presi nell'ambito della delega, fino al punto che eventuali soppressioni, una volta accettato un criterio così rigido, potrebbero apparire eccedenti la delega, quindi incostituzionali. Ecco perchè mi pare sufficiente il riferimento ben chiaro dell'articolo 4 alle esigenze della popolazione, senza che occorra accentuare questo punto fino a farlo apparire addirittura in contrasto con l'oggetto stesso della delega che qui viene data.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Criscuoli, io ho presente l'esigenza di mantenere la normale consistenza dei Tribunali che debbono essere mantenuti; ma stabilire che tali modifiche nelle circoscrizioni non potranno in nessun caso ridurre l'efficienza e la importanza dei Tribunali, è anche questo un criterio che può in taluni casi essere contraddittorio con i provvedimenti che il Governo viene autorizzato ad emanare. È evidente che le cose saranno fatte con molta prudenza e con la piena considerazione di tutte le situazioni. Ma stabilire che nessun Tribunale possa essere, anche minimamente, ridotto, significherebbe fare una cosa che è contraddittoria con l'esercizio della delega. Detto ciò, comunque, io assicuro il senatore Criscuoli che la vitalità dei Tribunali, cioè il mantenimento di circoscrizioni che possano essere considerate degne circoscrizioni di un Tribunale anche piccolo, sarà tenuta particolarmente presente.

Per quanto riguarda la Commissione, io naturalmente debbo rilevare che si tratta di una Commissione consultiva molto autorevole per la presenza di sei senatori, sei deputati e sei magistrati, tutte persone le quali esprimeranno pareri altamente qualificati e che avranno un grandissimo peso psicologico e politico nei confronti del Ministro e del Governo. Ma attribuire valore vincolante ai pareri della Commissione significa fare cosa contraria alla Costituzione, la quale prevede che legiferi il Parlamento, prevede che per delega legiferi il Governo, ma non prevede deleghe ad organismi diversi da questo, per quanto autorevoli essi siano. Stabilire pertanto che il Governo sia vincolato dal parere della Commissione, significa attribuire un sostanziale potere legislativo a delle Commissioni autorevolissime, ma che la Costituzione non prevede siano tra gli organi legislativi dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Petti, mantiene il suo emendamento?

PETTI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, dichiaro di trasformare il mio emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, mantiene il suo emendamento?

PICCHIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono un rassegnato. Debbo rilevare che quando si vuole, le cose si fanno: leggo infatti in un disegno di legge del 17 novembre di quest'anno che si parla della costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari. E io non so che cosa abbiano di speciale tutte queste grandi città, che onorano, sì, il nostro Paese, ma non sono diverse da quelle alle quali modestamente ci riferiamo noi. Non è opportuno, a nostro avviso, provvedere ad un cerchio così ristretto.

C'è poi, signor Presidente, una cosa di una gravità eccezionale, sulla quale noi passiamo come l'acqua sul vetro: la delega si deve dare per tre anni ad un Ministro, e tre anni sono lunghi! Ecco perchè noi per non sentirci in una condizione d'inferiorità abbiamo cercato di trovare una via di compromesso. Ma qui ci si chiudono tutte le porte. I diciotto membri della Commissione consultiva saranno uomini dotti, capaci, ma in sostanza non contano nulla, ed anche le Preture avranno il destino che vorrà il Ministro.

Allora è meglio non fare nulla, a mio avviso, perchè, quando il passo che si compie deve es-

sere un passo indietro e non un passo avanti, è meglio rimanere immobili.

PRESIDENTE. Comunque, senatore Picchiotti, insiste nell'emendamento?

PICCHIOTTI. Signor Presidente, siccome fiuto l'aria ed il vento — sono come il cinghiale nel bosco — mi rimetterò a quella specie di raccomandazione che è il fantasma che tutti conosciamo e che non risolve nulla: aspetto tempi migliori e sto a guardare come si metteranno le cose. Staremo a vedere se, dopo che la Commissione avrà constatato quali sono le reali condizioni del nostro Paese, il Ministro si disporrà a fare un passo un « po' » più lungo e a ritenere che la Giustizia in Italia è una cosa seria. Ecco perchè io mi contento di quella raccomandazione, che è come il sigaro di Sella, che non si nega a nessuno.

PRESIDENTE. Senatore Angelilli, mantiene il suo emendamento?

ANGELILLI. Dopo le considerazioni fatte dal Presidente della Commissione e le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, dichiaro anche a nome dei colleghi firmatari di non insistere sugli emendamenti che abbiamo avuto l'onore di presentare, pregando che ne sia tenuto conto come raccomandazione.

Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento all'onorevole Ministro, che in questa occasione ha voluto dare un'assicurazione per la ricostituzione del tribunale di Civitavecchia. So perfettamente che da parte del Ministero della giustizia è stato preso in considerazione questo problema che risponde ad una sentita esigenza. Ringrazio il Ministro e faccio il voto più fervido perchè il provvedimento relativo possa realizzarsi al più presto. Altrettanto dico per la costituzione in Sezione autonoma della sede distaccata a Tarquinia.

PRESIDENTE. Senatore Magliano, mantiene il suo emendamento?

MAGLIANO. Il mio emendamento aveva lo scopo di chiarire il concetto. Dopo le parole del Ministro non ho ragione di insistere.

PRESIDENTE. Senatore Criscuoli, mantiene il suo emendamento?

CRISCUOLI. L'emendamento da me presentato tendeva semplicemente a chiarire che i piccoli Tribunali, specie quelli del sud, delle zone depresse, che hanno un'efficiente funzione e notevole importanza, non fossero oggetto di questa legge e che venissero rispettati, così come il Ministro già aveva avuto modo di dichiarare. A titolo di esempio cito il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi la cui giurisdizione dovrebbe rimanere così quale è attualmente.

Siccome il Ministro mi ha dato assicurazione in proposito, gliene sono grato e trasformo in raccomandazione il mio emendamento.

GAVINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Noi rimaniamo, dopo quanto abbiamo sentito oggi, del parere che avevamo già espresso in Commissione e cioè siamo favorevoli al progetto in esame. Io faccio questa dichiarazione di voto che ha valore per il mio Gruppo ed anche come mia raccomandazione personale. Da quanto lei ha detto, onorevole Ministro, la Commissione dei 18 dovrebbe essere consultiva e portare gli elementi di giudizio prima che il Ministro abbia a provvedere. Se così è, mi sembra che bene abbiano fatto i presentatori degli emendamenti, specialmente il collega Picchiotti, a ritirarli, perchè non si pregiudica la situazione e si lascia la possibilità di una affermazione: che, dopo fatto l'esame in luogo, si potrà anche provvedere eventualmente alla ricostituzione dei Tribunali soppressi.

Ma agli spostamenti lei non ha accennato, onorevole Ministro. Per questo mi permetto di richiamare la sua attenzione, non per una raccomandazione, ma per un impegno suo, nel senso di non spostare delle Preture in modo che vadano ad incidere sulla funzionalità dei Tribunali. Ad esempio noi abbiamo la pretura di Varzi che da 5 anni è senza il titolare e permangono invece due Sezioni staccate dalla Pretura di Stradella-Broni e Santa Maria della

Verga, che sono perfettamente inutili ed anacronistiche. Sopprimete queste due Sezioni, ma non la pretura di Varzi: e tantomeno aggregate il mandamento di Stradella a Pavia; ciò vorrebbe dire sopprimere di fatto la funzionalità del tribunale di Voghera.

Detto questo confermo personalmente per il Gruppo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Fermi restando nella loro entità numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entità del lavoro giudiziario proprio di ciascuno ufficio.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Magliano, Pannullo, Battaglia, Franza ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« *Sostituire l'articolo 4 con il seguente*:

" Le modificazioni suddette verranno stabilite tenendo conto:

a) delle effettive esigenze delle popolazioni interessate;

b) della difficoltà di comunicazioni tra i Comuni facenti parte della circoscrizione giudiziaria con la sede attuale e con quella che si vorrebbe sostituire, in relazione soprattutto alle particolari condizioni economiche e sociali delle popolazioni;

c) dell'entità del lavoro giudiziario svolto da ciascun ufficio;

d) dell'opportunità di non creare nuovi maggiori accentramenti se per l'entità del lavoro svolto vengano a crearsi inconvenienti e ritardi nella sollecita amministrazione della giustizia;

e) della necessità di avvicinare quanto più sia possibile la giustizia al popolo e di renderla non solo più accessibile ma anche meno onerosa per l'erario e per i cittadini " ».

PRESIDENTE. Il senatore Magliano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MAGLIANO. Vorrei brevissimamente dire le ragioni per cui ho presentato questo emendamento con altri colleghi. Siamo d'accordo, onorevole Guardasigilli, che trattandosi di una legge delega bisogna dare al Governo una larga possibilità di applicarla senza che esso sia vincolato da deliberazioni o direttive che ne restringano qualsiasi attività. Aggiungo che per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le decisioni della Commissione parlamentare sono ammaestrato da una dolorosa esperienza. Infatti quando fu fatta la legge sulla riforma fondiaria fu costituita una Commissione parlamentare, anche lì con voto consultivo, della quale ebbi l'onore di far parte in rappresentanza del Senato, e noi prendemmo molte deliberazioni, ma di esse furono approvate soltanto tutte quelle che erano consenzienti con le proposte del Governo.

Quindi sono molto scettico sulla efficacia di questo parere delle Commissioni parlamentari:

comunque la fiducia nel Governo e soprattutto nella persona dell'attuale Ministro ci dà la garanzia che la delega sarà applicata con criterio di obiettiva serenità e di vera giustizia. Appunto per questo ho presentato questo emendamento che non modifica niente all'articolo 4 ma solo precisa meglio, a mio avviso, i limiti e le opportunità delle modificazioni che dovranno essere apportate da chi dovrà usare la delega. Mi sembra che parlare soltanto di facilità delle comunicazioni sia una formula generica, perchè le potrei dire che per esempio in periodo fascista nella mia Provincia furono soppresse cinque o sei Preture col criterio della facilità delle comunicazioni e al capoluogo furono aggiunti molti Comuni. È accaduto che, anche se apparentemente le strade e gli automezzi c'erano, in realtà nello scorso inverno la vita del capoluogo di provincia è stata completamente paralizzata e la funzione della Giustizia è stata soppressa perchè per molti mesi molti Comuni non hanno avuto nè posta, nè luce, nè telegrafo, ed è stato necessario ricorrere agli elicotteri!

Ho parlato non già di facilità ma di difficoltà di comunicazioni ed ho aggiunto l'opportunità di non accentrare ancora di più il lavoro giudiziario in quei centri che oggi hanno una amministrazione della giustizia difficile, ritardata appunto perchè sovraccarichi di lavoro. Creare una grande Pretura, che deve essere poi divisa in sezioni, significa obbligare i poveri contadini, modesti agricoltori a fare lunghi viaggi. È vero che c'è la ferrovia e ci sono i pullman, ma è anche vero che questi mezzi costano. E il mio emendamento parla perciò anche della onerosità dell'accessione alla Giustizia non solo per le parti ma anche per l'Erario. A mio avviso, è quindi opportuno che l'onorevole Ministro nell'usare la delega segua questi criteri più precisi e dettagliati, riservandomi di non insistere nelle mie richieste ove il Ministro le accolga. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Poichè la Commissione si è già dichiarata contraria a tutti gli emendamenti presentati, invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei proprio pregare il senatore Magliano di accogliere i criteri così come sono enunciati nel nostro articolo e che sono in sostanza di due ordini: da un lato le esigenze della popolazione, cioè l'agio, la comodità della popolazione; dall'altro l'entità del lavoro degli uffici. In questa indicazione generica, ma, mi pare, abbastanza precisa, sono contenuti tutti gli elementi che il senatore Magliano ha prospettato alla nostra attenzione. Un'eccessiva precisazione — mi creda, senatore Magliano — è pericolosa. Io le faccio un esempio: in base al punto *d*) del suo articolo io non potrei fare un'operazione che è suggerita insistentemente dalla Presidenza del Tribunale di Napoli e dalla Presidenza della Corte d'appello di Napoli, cioè unire la pretura di Barra alla pretura unificata di Napoli. La pretura di Barra ha un pretore e una circoscrizione di 200.000 abitanti. È richiesto insistentemente che questa Pretura sia unita a quella di Napoli, di cui è sostanzialmente parte, redistribuendo il lavoro fra i 20-22 pretori che ci sono a Napoli. Se io accetto rigidamente il suo criterio, non posso prendere questo provvedimento richiesto dall'Autorità giudiziaria di Napoli.

Ora, poichè questi criteri possono avere, se troppo precisi, delle conseguenze che nessuno di noi è in grado di calcolare in questo momento, le dico: io intendo lo spirito da cui ella è animato e lo accolgo pienamente, ma la prego di consentire una formulazione tale di questi criteri, che consenta di adattarsi alla molteplicità ed alla varietà delle situazioni da regolare.

PRESIDENTE. Senatore Magliano, insiste nel suo emendamento?

MAGLIANO. Con la fiducia che queste spiegazioni siano impegnative, non insisto; ma prego l'onorevole Ministro di tenerne conto quando se ne dovrà discutere.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

I decreti indicati nell'articolo 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere di una Commissione, composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

La Commissione dovrà esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potrà essere emanato senza il previo parere della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari » (1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle Concellerie e Segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari ».

Essendo già stata chiusa la discussione generale, passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di centociquanta posti, così ripartiti:

120 magistrati di Tribunale;
20 magistrati di Corte di appello;
10 magistrati di Corte di cassazione.

La tabella *A* annessa alla presente legge sostituisce la tabella *A* annessa alla legge 4 maggio 1951, n. 383.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Battaglia. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di 450 posti, così ripartiti:

380 magistrati di Tribunale;
50 magistrati di Corte di appello;
20 magistrati di Corte di cassazione ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Battaglia non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti nella qualifica iniziale.

La tabella *B* annessa alla presente legge sostituisce la tabella *M* annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Poichè il Presidente della Commissione mi aveva interessato in relazione al problema della distribuzione dei posti dei cancellieri nei vari gradi, mi sono premurato di studiare il problema ed avrei formulato un emendamento che sottopongo all'Assemblea. Il problema è questo: noi avevamo previsto nel nostro disegno di legge che tutti i 500 posti attribuiti in aumento all'organico dei cancellieri fossero dati al grado iniziale, riservandoci poi, come era detto nella relazione, di effettuare in un secondo tempo una distribuzione nel senso di aumentare congruamente anche i gradi successivi della carriera.

A seguito dei rilievi fattimi presenti dal senatore Spallino come relatore e Presidente della Commissione, avrei pensato di effettuare fin d'ora una certa ripartizione pur tenendo conto che la esigenza immediata che ci muove è quella di coprire dei vuoti che sono logicamente nel grado iniziale.

Ed allora, tenendo conto da un lato dell'esigenza di distribuire i posti, dall'altro dell'esigenza di arricchire il grado iniziale di cancelliere, avrei pensato di ripartire i 500 posti, 400 nel grado iniziale e 100 nei gradi ulteriori della carriera, da distribuirsi mediante delega al Governo. Conseguentemente la tabella *B*) dovrebbe essere soppressa e la tabella *C*) diventare tabella *B*).

Ecco il testo dell'emendamento: « Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di 500 posti di cui 400 nella qualifica iniziale e 100 nelle qualifiche superiori.

« Il Governo è delegato a ripartire tra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i 100 posti di cui al precedente comma, modificando il ruolo organico risultante dalla tabella *M*) annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086 ».

Si intende che la distribuzione dei posti sarà fatta nei termini in cui è concessa la delega al Governo.

PICCHIOTTI. Questo nuovo testo riguarda anche il personale di dattilografia?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Non lo riguarda.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

SPALLINO, *relatore.* Desidero ringraziare l'onorevole Ministro della precisazione e dell'emendamento che propone di fare all'articolo 2. In effetti il Ministro si era riservato, e l'aveva detto nella relazione ministeriale del disegno di legge, di stabilire successivamente l'assegnazione dei posti. Avendolo invece precisato ora, così come fece per i magistrati di cui all'articolo 1, ha fatto cosa opportuna perchè si viene incontro ad un desiderio delle categorie interessate.

Ringrazio pertanto l'onorevole Ministro della sua comprensione e mi dichiaro favorevole all'emendamento che egli propone.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Minstro. La legge delega esige che siano indicati i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo, ma osservo che questa delega per la dstribuzione dei cento posti non contiene norme direttive.

Non ne faccio una questione formale; chiedo soltanto all'onorevole Ministro con quali criteri saranno distribuiti questi cento posti tra le varie categorie di impiegati.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Evidentemente, se noi avessimo adesso proprio la precisa visione di come debbono essere distribuiti questi impiegati, non ricorreremmo alla delega. È proprio per la sollecitudine con cui si deve operare che abbiamo fatto ricorso ad una richiesta di delega.

L'articolo 7, dove si parla della delega al Coverno a procedere alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei cancellieri e magistrati, contiene il criterio che si debba tener conto delle esigenze dei vari uffici, e que-

sto potrebbe anche essere considerato un criterio relativamente ai vari gradi: si dovrebbe cioè tener conto, nella distribuzione tra i vari gradi, delle esigenze a cui i vari gradi debbono soddisfare.

Quindi mi pare che si potrebbe, se si vuole accogliere il rilievo del senatore De Luca, inserire parole come « tenuto conto delle esigenze alle quali debbono provvedere i cancellieri dei vari gradi », salvo trovare la più esatta formulazione, la quale potrebbe essere: « tenuto conto delle esigenze dei servizi ».

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazone dell'articolo 2 nel testo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di 500 posti, di cui 400 nella qualifica iniziale e 100 nelle qualifiche superiori.

Il Governo è delegato a ripartire tra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i 100 posti di cui al precedente comma, modificando il ruolo organico risultante dalla tabella *M* annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, tenuto conto delle esigenze dei servizi.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello e nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nell'anno 1957 con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Romano Antonio ha proposto un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Aggiungere il seguente comma:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati scrutinati sono promossi con riserva di anzianità a favore dei vincitori del concorso ».

PRESIDENTE. Il senatore Romano Antonio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ROMANO ANTONIO. Lo ritiro.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei fare presenti alcune osservazioni maturate dall'esame fatto dagli uffici del Ministero sulla questione delle attribuzioni dei posti.

Si è rilevato che attribuendo, per le promozoni, come era detto nell'articolo 3, tutti i posti aumentati nel ruolo dell'Appello e della Cassazione nell'anno 1957, si avrebbero degli inconvenienti, delle evidenti sproporzioni tra i magistrati che partecipano allo scrutinio per la promozione del 1957 e quelli che partecipano nell'anno 1958.

Mentre per la Cassazione, data l'urgenza di provvedere ai vuoti che vi sono negli organici di quella suprema Magistratura, è consigliabile che l'attribuzione di nuovi posti e le conseguenti promozioni siano fatte nell'anno 1957, invece per la Corte d'Appello si è ritenuto più opportuno procedere a queste promozioni nell'anno 1958, e ciò sia per non distogliere un maggior numero di magistrati dagli uffici nei quali maggiori appaiono le esigenze di incremento del personale, perchè le deficienze lamentate sono soprattutto nei Tribunali, sia per non creare sperequazioni, tenuto conto del numero dei magistrati ammessi alle promozioni negli anni 1957 e 1958.

Secondo i calcoli fatti dagli uffici del Ministero, attuando l'articolo 3 così come l'avevo proposto, avremo per l'Appello nell'anno 1957, 108 promozioni; nell'anno 1958 solo 66, con una evidente sproporzione. Quindi un danno nei confronti dei magistrati da promuovere nel 1958 e in aggiunta una diminuita consistenza degli uffici di Tribunale.

Debbo d'altra parte far notare che, effettuandosi le promozioni in Cassazione già nell'anno 1957, risultano automaticamente 10 posti liberi in Appello che debbono essere considerati posti di vacanza previsti, sicchè l'entità delle promozioni in Appello nel 1957 si avvantaggerebbe della aggiunta di 10 posti risultanti dalle promozioni in Cassazione, di modo che avremo nell'anno 1957 per le promozioni dei 10 magistrati alla Corte di cassazione, conseguenti vacanze di 10 posti nel ruolo di Appello, che andrebbero automaticamente ad aumentare di 10 posti le promozioni in Appello del 1957.

Nell'anno 1958 avremmo l'attribuzione dei 20 posti di promozione per magistrati di Appello, sicchè si avrebbe, in analogia con quanto fu stabilito nell'altra legge di aumento degli organici, una ripartizione delle promozioni in Appello per un terzo nell'anno 1957 e per due terzi nell'anno 1958.

Allora l'articolo 3 dovrebbe essere così formulato: « I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nel 1957, come vacanze previste nello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti ». Con ciò si stabilisce sia per le promozioni del 1957 in Cassazione, sia per la disponibilità dei 10 posti risultanti come vacanze, previste ai fini delle promozioni in Corte di appello.

Il secondo comma dovrebbe essere così formulato: « I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello saranno attribuiti nel 1958, come vacanze previste nello stesso anno, a norma delle disposizioni vigenti ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 3.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Si dia lettura del nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

« I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nel 1957 come vacanze previste nello stesso anno con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello saranno attribuiti, nel 1958, come vacanze previste nello stesso anno, a norma delle disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

« È istituito il ruolo del personale di dattilografia, comprendente cinquecento unità ».

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Battaglia ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « cinquecento unità » con le altre « tremila unità ». Poichè il senatore Battaglia non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

I senatori Picchiotti e Palermo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Il personale addetto agli Uffici Giudiziari è reclutato in 1.500 unità ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. In merito a questo emendamento dobbiamo innanzitutto notare che il disegno di legge prevede il ruolo del personale di dattilografia, ruolo che non è previsto nè

dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1081, nè dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, il quale disciplina la materia della copia anche con l'utilizzazione di macchine da parte del personale delle carriere esecutive. Si vuole insomma con questo disegno istituire un ruolo che già esiste ed ha il suo organico. Infatti, presso il Ministero di grazia e giustizia, c'è il ruolo del personale d'ordine o — come lo chiama il relatore Spallino — del personale ausiliario. Si vuole reistituire il gruppo *C*, in sostanza, della carriera esecutiva, soppresso dalla legge 1949. I titoli richiesti e cioè diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, sono gli stessi richiesti per l'ammissione nei ruoli delle carriere esecutive.

Per il personale ausiliario o personale d'ordine (dattilografi), è previsto invece il solo compimento degli studi di istruzione obbligatoria (articolo 49 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956). Ora, si sta facendo un bando per la copertura di posti già abbondantemente coperti: ce ne sono già 2.500 che lavorano da sette od otto anni e che voi con questa legge mettete allo sbaraglio, perchè costoro sono già stati classificati e ammessi con la norma del regio decreto 8 marzo 1924, n. 743, che non pose allora alcuna limitazione di posti, i quali dovevano essere proporzionati alle reali esigenze del servizio.

Ecco perchè oggi chiediamo che il concorso comprenda 1.500 unità, in quanto già i posti per 2.500 sono coperti da coloro che sono stati immessi con regolare legge ed hanno disimpegnato lodevolmente il loro servizio.

Che cosa ottenete chiedendo quello che chiedete, onorevoli colleghi? Mettete sul lastrico tutti coloro che vi hanno servito fino ad oggi, perchè esigete un titolo di studio che costoro non hanno; volete portare a concorso gente che da dieci anni ha prestato servizio, e che oggi avendo quarant'anni dovrebbe essere estromessa dal concorso.

Noi, accanto a questo bando di concorso per 1.500 unità, in favore di coloro che già adempiono al proprio ufficio, abbiamo chiesto altresì con un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5, che nella prima attuazione della presente legge il concorso sia riservato solo agli amanuensi che prestano già servizio da almeno un biennio presso gli uffici giudiziari, a prescindere dai titoli di studio e dall'età, perchè sono entrati con altri titoli di studio ed hanno oggi un'età che impedirebbe loro di poter prendere parte al concorso.

Abbiamo quindi tenuto conto anche dell'altro migliaio di unità che rimarrebbero fuori dal concorso, proponendo appunto un emendamento all'articolo 5, del seguente tenore: « Tutti gli amanuensi che abbiano almeno un biennio di servizio all'entrata in vigore della presente legge e che siano stati riconosciuti idonei al concorso di cui al comma precedente, verranno iscritti in apposito ruolo transitorio fino a quando non saranno entrati in organico ».

E ciò perchè il ruolo transitorio esiste sempre.

Ecco come si giustifica la richiesta dei 1.500, che è di mille inferiore a quelli che hanno dato la loro opera utile ed onesta in servizio e che dovrebbero essere estromessi dal servizio non potendo prender parte ai concorsi per la loro età e per non avere i titoli di studio sufficienti.

Per queste ragioni chiedo che sia accolto l'emendamento all'articolo 4, che si completa colle richieste che abbiamo già indicato e che colleghiamo ora con l'articolo 5 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. Illustre Presidente, noi diamo atto della buona volontà del senatore Picchiotti. Egli, dopo aver presentato un emendamento all'articolo 4 nel senso di portare a 1.500 le unità del personale addetto quale amanuensi agli uffici giudiziari, ne ha proposto un altro all'articolo 5. Naturalmente la maggioranza della Commissione è contraria all'aumento del numero degli amanuensi e il senatore Picchiotti ne conossce almeno quanto me le ragioni. La ragione disponibilità di bilancio, è assolutamente insuperabile.

Come siano contrari al suo emendamento, siamo contrari anche all'emendamento Battaglia, che è decaduto.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Picchiotti all'articolo 5 . . . (*Interruzione del senatore Picchiotti*)... con il quale si propone di istituire per la prima attuazione di questa legge, un ruolo speciale nel quale possono entrare gli amanuensi attualmente in servizio, anche se sforniti di titolo, e di qualsiasi età, la maggioranza della Commissione deve esprimere parere contrario.

Riconosce però che lo spirito informatore dell'emendamento Picchiotti è giusto, per cui io stesso propongo di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 5 il seguente emendamento: « Nella prima attuazione della presente legge il concorso sarà per titoli e per esami e questi ultimi saranno limitati alla prova pratica. Le norme relative saranno stabilite nel bando di concorso, il quale dovrà prevedere altresì l'attribuzione di voti supplementari in proporzione al numero degli anni di servizio, ai concorrenti che siano stati assunti come amanuensi e dattilografi a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, da almeno un biennio prima della entrata in vigore della presente legge. Si applicheranno inoltre le disposizioni generali in vigore sulle riserve di posti a favore di determinate categorie e sui titoli di precedenza nelle ammissioni agli impieghi pubblici ».

Con questo mi pare che rendiamo giustizia, se così si può dire, agli amanuensi attualmente in servizio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione degli amanuensi non è nuova. Ce ne siamo occupati noi, se ne è occupato il Parlamento. Gli amanuensi sono assunti con autorizzazione dei cancellieri, ma sono purtroppo soltanto dei dipendenti privati dei Cancellieri stessi e ricevono una retribuzione da parte di essi nell'esplicazione delle loro funzioni; ma putroppo non sono dipendenti dallo Stato e non hanno con lo Stato nessun rapporto diretto. Debbo dire che non intendevamo affrontare qui la questione degli amanuensi, perchè essa è già affrontata in un'altra sede. È noto che il Ministro della giustizia ha formulato un disegno di legge che ha trasmesso al Ministro della riforma burocratica per cercare di risolvere questo problema nella sede dell'attuazione ulteriore della legge delega.

Ora queste intese tra i Ministri della giustizia, della riforma burocratica e del tesoro sono in corso. Quindi quello che facciamo in questo momento non può essere una soluzione completa del problema degli amanuensi che segue il suo corso in un'altra sede. Non di meno il Governo, tenuto conto del problema umano degli amanuensi e della analogia delle funzioni esercitate dagli amanuensi nei confronti delle funzioni per le quali noi istituiamo questo ruolo, ha aderito volentieri alle sollecitazioni del Presidente della Commissione e quindi anche all'emendamento che l'onorevole Spallino ha presentato e che tende evidentemente non a risolvere integralmente il problma, che è assai complesso e che si spera di risolvere in un'altra e più propria sede, ma a dare in questa sede un limitato riconoscimento preferenziale agli amanuensi nei confronti di altre categorie che nulla hanno a che fare con l'amministrazione della giustizia.

E ciò, ferme le condizioni generali di ammissione al concorso. Con ciò si dà una giusta preferenza a queste persone e si lascia peraltro che il problema, che appunto riguarda una categoria ben più numerosa, venga affrontato e risolto nell'altra sede nella quale si sta già lavorando. Quindi ci sono delle difficoltà ma noi le abbiamo presenti e cercheremo di superarle nella sede propria.

PICCHIOTTI. Ma, onorevole Ministro, questi amanuensi sono stati immessi nell'amministrazione in virtù di una norma legislativa dell'8 marzo 1924, che non aveva limite per nessuno! Adesso si vuol fare un altro concorso?

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, non riprendiamo la discussione. Insiste nel suo emendamento?

PICCHIOTTI. Insisto, signor Presidente, e chiedo che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dai senatori Picchiotti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Il personale di dattilografia è addetto agli uffici giudiziari e disimpegna esclusivamente mansioni di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, con i servizi ad essa inerenti.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia.

Nella prima attuazione della presente legge il concorso sarà per titoli e per esami, e questi ultimi saranno limitati alla prova pratica. Le norme relative saranno stabilite nel bando di concorso.

PRESIDENTE. Sul primo comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Jannuzzi, tendente a sostituire le parole: « con l'utilizzazione di macchine » con le altre: « a mano ».

Credo che sia opportuno accettare questo emendamento di forma. Infatti, trattandosi di dattilografi, non è necessario dire: « anche con l'utilizzazione di macchine »; semmai si deve specificare che le copie possono essere fatte anche a mano.

SPALLINO, *relatore*. Si potranno spostare ed invertire i termini, sebbene ciò costituisca sempre una cosa antipatica. Le sentenze devono essere scritte a mano!

JANNUZZI. Ma allora non dobbiamo riferirci al personale di dattilografia. Io non ho mai saputo che il personale di dattilografia possa altrimenti disimpegnare le sue funzioni se non con le macchine!

PRESIDENTE. Sul primo comma dell'articolo 5 è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Trabucchi, De Luca Carlo, Piechele, Benedetti, Amigoni e Braccesi, tendente a sostituire alle parole: « mansioni di copia » le altre: « mansioni di scritturazione e di copia ».

SPALLINO, *relatore*. La scritturazione è solo a mano!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna intendersi sul significato di « scritturazione ». Io sarei piuttosto per sopprimere la espressione « anche con utilizzazione di macchine » che esprime un concetto più implicito; ma con l'espressione « scritturazione » può sorgere equivoco in relazione alle funzioni di cancelliere, anche se l'intenzione del senatore De Luca è un'altra.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Desidero solo far osservare che la dizione dell'articolo 5 è presa di sana pianta dall'articolo 40 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, il quale parla di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

PRESIDENTE. Senatore De Luca Carlo, mantiene l'emendamento?

DE LUCA CARLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, insiste nel suo emendamento?

JANNUZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5.° con la modifica proposta dal Ministro di grazia e giustizia, tendente a sopprimere le parole « anche con l'utilizzazione di macchine ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo e terzo comma dell'articolo 5.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sull'ultimo comma sono stati presentati alcuni emendamenti. Si dia lettura dell'emendamento del senatore Ragno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« *All'ultimo comma aggiungere dopo le parole*: " limitati alla prova pratica " *le altre*: " A parità di punteggio saranno preferiti gli amanuensi e dattilografi in servizio presso gli Uffici giudiziari assunti con regolare decreto e con non meno di quattro anni di anzianità "».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Ragno non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Picchiotti, Palermo, Cerutti e Valenzi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente*:

" Nella prima attuazione della presente legge il concorso sarà riservato soltanto agli amanuensi che prestano servizio da almeno un biennio presso gli Uffici Giudiziari, a prescindere dai titoli di studio e dall'età.

" Tutti gli amanuensi che abbiano almeno un biennio di servizio all'entrata in vigore della presente legge e che siano stati riconosciuti idonei al concorso di cui al comma precedente verranno iscritti in apposito ruolo transitorio fino a quando non saranno entrati in organico "».

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato illustrato.

Vi è poi un emendamento presentato dalla Commissione e già illustrato dal relatore. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente*:

" Nella prima attuazione della presente legge il concorso sarà per titoli e per esami e questi ultimi saranno limitati alla prova pratica. Le norme relative saranno stabilite nel bando di concorso, il quale dovrà prevedere altresì l'attribuzione di voti supplementari in proporzione al numero degli anni di servizio, ai concorrenti che siano stati assunti come amanuensi e dattilografi a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, da almeno un biennio prima della entrata in vigore della presente legge. Si applicheranno inoltre le disposizioni generali in vigore sulle riserve di posti a favore di determinate categorie e sui titoli di precedenza nelle ammissioni agli impieghi pubblici "».

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Propongo che, nel secondo periodo dell'emendamento della Commissione alle parole: « presente legge », si aggiungano le altre: « e che non abbiano più di 40 anni ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento, ma propongo che si dica, perchè è la formula più adoperata, « e che non abbiano compiuto i 40 anni ».

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Desidero anzitutto ringraziare l'onorevole Ministro per gli schiarimenti che ci ha dato, e soprattutto per avere egli colto l'umanità di questo problema.

Si tratta di sistemare una modesta e non numerosa categoria di ausiliari dell'amministrazione della giustizia, cioè gli amanuensi.

Essi furono assunti in base all'articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745 (col quale si autorizzavano le cancellerie e le segreterie giudiziarie ad assumere dattilografi ed amanuensi da pagarsi con i proventi della cancelleria); ed hanno sempre svolto lodevolmente le mansioni loro affidate. Soprattutto nelle piccole sedi di Tribunali di provincia non si sono limitati soltanto ad esercitare le funzioni di scritturali, ma in certi casi hanno esercitato lavori di una certa importanza, fino a sostituire gli ufficiali giudiziari e qualche volta anche i cancellieri.

Ciò malgrado hanno percepito emolumenti quanto mai scarsi, irrisori, se mi permettete, addirittura oltraggiosi. Infatti, nelle piccole sedi questi modesti lavoratori riescono a racimolare 5 o 6 mila lire, e nelle sedi più grandi 10-15 mila lire al mese.

A ciò bisogna aggiungere che essi non hanno nessuna garanzia di stabilità nel lavoro, e sono privi di qualsiasi forma assistenziale assicurativa e previdenziale, e non hanno diritto a liquidazione alcuna quando vengono licenziati.

E a questo proposito consentitemi di fare un rilievo che va soprattutto a noi parlamentari, perchè debbo constatare con profonda amarezza che se c'è un datore di lavoro insensibile alle esigenze e ai bisogni del lavoratore, questo è proprio lo Stato. Il legislatore ha il dovere di intervenire e di chiedere allo Stato di dare il buon esempio, applicando le leggi con maggiore senso di umanità e solidarietà.

Cosa chiediamo con questo emendamento? Poichè questo disegno di legge istituisce un ruolo di sole 500 unità, di fronte ai circa 3.000 amanuensi, noi chiediamo che tutti siano sistemati in questo ruolo. Ciò che si rende impossibile col disegno di legge sottoposto al nostro esame, che tra l'altro dà la possibilità a tutti, anche a quelli che finora non hanno esercitato le funzioni, di partecipare a questo concorso.

L'onorevole Ministro ci ha detto che esiste un disegno di legge per sistemare questi amanuensi, però io penso, trovandoci noi oggi ad esaminare questo disegno di legge che istituisce i nuovi organici, che questa sia la sede più adatta per risolvere il problema. E penso che questo problema si potrebbe risolvere facendo partecipare al concorso per i 500 posti solo coloro che già si trovano immessi in servizio e che abbiano almeno un biennio di attività.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. È incostituzionale, il pubblico concorso non è più pubblico se è totalmente riservato.

PALERMO Sono molto lieto che ella si appelli alla Costituzione; avrei voluto che questo appello lo avesse fatto anche ieri, quando si è discusso il Consiglio superiore della magistratura. Comunque non voglio in questo momento polemizzare, e propongo che invece di un pubblico concorso si faccia un concorso interno al quale potranno partecipare solo gli amanuensi già in servizio e coloro che risulteranno vincitori occuperanno i posti, mentre per i rimanenti si potrebbe istituire un ruolo transitorio.

Penso che il nostro emendamento debba essere tenuto nella debita considerazione dal Senato e voglio sperare, anzi invito gli onorevoli colleghi ad esaminarlo con quella coscienza e con quella diligenza che deve guidarci sempre ed approvarlo, per rendere giustizia a questa benemerita per quanto modesta categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento Picchiotti, Palermo ed altri.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è contraria. Nell'esprimere questo avviso la maggioranza della Commissione ritiene di avere la coscienza a posto, perchè con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 ha reso giustizia agli attuali amanuensi. Voi volete, invece, istituire un ruolo transitorio per gente che se pure ha reso notevoli servizi, per essere sfornita di titoli di studio e per aver superato i normali limiti di età non può crearsi una situazione di privilegio.

Questo sarebbe eccessivo, sarebbe fuori luogo, ed una ingiustizia nei confronti di tutti coloro i quali aspirano a diventare amanuensi.

Siamo quindi contrari al ruolo transitorio mentre siamo favorevolissimi — e credo di averne dato prova col mio emendamento (è vero, senatore Palermo?) — ad agevolare coloro i quali, avendo prestato almeno un biennio di servizio, partecipano al concorso in condizioni più favorevoli...

PRESIDENTE. È un titolo preferenziale, insomma.

SPALLINO, *relatore*. ... con un titolo preferenziale, come mi suggerisce opportunamente il Presidente.

A questo si aggiunga che con un emendamento del senatore Riccio si tende a favorire queste persone fino ai quarant'anni di età. Che cosa si vuole di più? Mi pare che abbiamo cercato di conciliare le esigenze del nostro cuore con quelle della equità, anche nei confronti degli amanuensi attualmente in servizio. Di più non si può fare.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io mi sono già pronunciato al riguardo e ho dichiarato che accetto l'emendamento della Commissione con la modificazione proposta dal senatore Riccio e da me precisata.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Desidererei un chiarimento, se sono ancora in tempo.

Degli attuali amanuensi già assunti che cosa accade? Si mandano via?

SPALLINO, *relatore*. Concorrono ed hanno un titolo preferenziale.

CONDORELLI. A parte il fatto che ci sono molti che non possono concorrere, si tratta di coprire soltanto cinquecento posti. Degli altri allora che cosa avviene? È chiaro che dovrebbero restare.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Gli amanuensi adesso hanno una certa sistemazione per quanto molto povera, e continuano ad averla. È in corso, come ho detto prima, una complessa procedura, di intesa con i Ministeri competenti, per la sistemazione globale della questione degli amanuensi. Quindi, l'occasione che ci si offre oggi noi l'abbiamo colta per agevolare gli amanuensi che possano partecipare a questo concorso. Ma resta aperto il problema che stiamo cercando di risolvere attraverso i nostri contatti con il Ministero del tesoro e con il Ministero per la riforma burocratica. Vi è già un progetto ministeriale che è stato inviato al Ministero per la riforma burocratica.

Pertanto, gli amanuensi non vengono licenziati, in quanto mantengono le attuali funzioni con la retribuzione privata, diciamo così, che hanno in questo momento, in attesa di una sistemazione generale che noi stiamo cercando di realizzare a ragion veduta con gli altri Ministeri. Comunque coloro che potranno approfittare di questa occasione saranno sistemati prima nel modo più soddisfacente.

CONDORELLI. La ringrazio, onorevole Ministro, e con queste assicurazioni io dichiaro di essere tranquillo nel votare l'articolo così come è stato formulato.

DE MARSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Io sarei d'accordo sulle ragioni esposte dall'onorevole Ministro, ma vorrei che le parole del Ministro potessero essere interpretate non come affidamento circa una opera da svolgere per tentare di sistemare gli amanuensi, ma come un preciso affidamento che gli amanuensi saranno sistemati in seguito agli accordi in corso con gli altri Ministeri. Altrimenti il mio voto sarebbe contrario.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi abbiamo già formulato un disegno di legge che dovrebbe avere la forma di legislazione delegata, lo abbiamo inviato al Ministero per la riforma burocratica e lavoriamo per intese a questo proposito sia con detto Ministero, sia con il Ministero del tesoro. Io conosco gli intenti del Parlamento e penso che, come me, li conoscano i Ministeri finanziari. Quindi credo che possa essere accolta la mia dichiarazione come un sicuro affidamento di affrontare il problema per una sua completa soluzione così come è auspicata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5, presentato dai senatori Picchiotti, Palermo, Cerutti e Valenzi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Desidero chiedere un chiarimento alla Commissione in relazione all'emendamento da essa presentato sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Quando si dice: titoli preferenziali, cosa significa?

SPALLINO, *relatore*. Nel mio emendamento in fondo è scritto testualmente così: « Si applicheranno inoltre le disposizioni generali in vigore sulle riserve di posti a favore di determinate categorie e sui titoli di precedenza nelle ammissioni ai pubblici impieghi ».

Evidentemente, è un titolo preferenziale questa riserva, chiara, esplicita.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione con la modifica proposta dal senatore Riccio e precisata dall'onorevole Ministro. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nella prima attuazione della presente legge il concorso sarà per titoli e per esami e questi ultimi saranno limitati alla prova pratica. Le norme relative saranno stabilite nel bando di concorso, il quale dovrà prevedere altresì la attribuzione di voti supplementari, in proporzione al numero degli anni di servizio, ai concorrenti che siano stati assunti come amanuensi e dattilografi a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, da almeno un biennio prima della entrata in vigore della presente legge e che non abbiano compiuto i 40 anni. Si applicheranno inoltre le disposizioni generali in vigore sulle riserve di posti a favore di determinate categorie e sui titoli di precedenza nelle ammissioni agli impieghi pubblici ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 5 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 6.

Il trattamento economico del personale di dattilografia è indicato nella tabella *C* annessa alla presente legge.

Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella predetta tabella si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi anzidetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'arti-

colo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura e nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e di segreteria che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari.

Il Governo è altresì delegato a emanare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia, uniformandosi alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La ripartizione fra gli uffici giudiziari del personale di dattilografia è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Art. 8.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a cominciare dall'esercizio finanziario 1957-58.

(*È approvato*).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Propongo che l'articolo 9 sia così formulato:

« Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dal Governo.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 9 nel testo proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle. Si dia lettura della tabella *A*.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

		Numero dei posti
Magistrati di cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione . .	1
	Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	2
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	64
	Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	293
Magistrati di appello		1.380
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari		3.613
Uditori giudiziari		350
	Totale . . .	5.703 »

PRESIDENTE. Su questa tabella il senatore Battaglia ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

		Numero dei posti
Magistrati di cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione . .	1
	Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	2
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	64
	Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	303
Magistrati di appello		1.410
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari		3.873
Uditori giudiziari		350
	Totale . . .	6.003

PRESIDENTE. Questo emendamento è superato, essendo collegato con l'emendamento all'articolo 1 dello stesso proponente, dichiarato decaduto.

Metto allora ai voti la tabella *A*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura della tabella *B*.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

	Numero dei posti
Cancellieri capi di Corte di cassazione e di Corte di appello e Segretari capi di Procura generale di Corte di cassazione e di Corte di appello	48
Cancellieri e Segretari capi di prima classe	627
Cancellieri e Segretari capi di seconda classe	897
Cancellieri e Segretari di prima classe	1.675
Cancellieri e Segretari di seconda classe Vice cancellieri e vice segretari	2.728
Totale	5.975

PRESIDENTE. Il Governo propone la soppressione di questa tabella in relazione alla approvazione del nuovo testo dell'articolo 2.

Metto ai voti la soppressione della tabella *B*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura della tabella *C*.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

TABELLA *C*.

STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Stipendio iniziale	L. 471.000
Stipendio dopo 4 anni dal precedente	» 540.000
Stipendio dopo 8 anni dal precedente	» 606.000
Stipendio dopo 10 anni dal precedente	» 687.000

PRESIDENTE. Su questa tabella non sono stati presentati emendamenti. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, avverto che, per ovvie ragioni di coordinamento, all'articolo 2, secondo comma, dopo le parole: « Il Governo è delegato », va inserita la frase: « nel termine stabilito dall'articolo 7 ».

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Propongo, inoltre, che alla Commissione venga affidato il coordinamento formale degli articoli.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni » (1632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca adesso il seguito della discussione del disegno di legge: « Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

CAPO I.

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE CORTI DI ASSISE.

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. (*Composizione delle Corti di assise*). — La Corte di assise è composta:

a) di un magistrato di appello che la presiede;

b) di un magistrato di tribunale;

c) di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere uomini.

Art. 4. (*Composizione delle Corti di assise di appello*). — La Corte di assise di appello è composta:

a) di un magistrato di cassazione che la presiede;

b) di un magistrato di appello;

c) di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere uomini.

Art. 22. (*Liste dei giudici popolari*). — Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello.

Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise.

Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate, sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne.

Art. 23. (*Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari*). — Le liste generali dei giudici popolari per le Corti

di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in un'urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto, tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne.

Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorchè una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata.

Art. 24. (*Imbussolamento delle schede*). — Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante la indicazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei Comuni del circolo.

In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune ove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

Le urne dei giudici popolari ordinari, suggellate, sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 25. (*Giudici popolari della sessione*). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente, in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Qualora fra tali dieci schede quelle relative agli uomini siano in numero inferiore a cinque, il presidente continua la estrazione, fino a raggiungere il numero di cinque schede contenenti nominativi di uomini.

Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati al-

meno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Nei confronti dei giudici popolari donne, costituiscono, in ogni caso, motivi di legittimo impedimento, per ottenere la dispensa di cui al precedente comma, la necessità che la donna debba provvedere alle esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nel corso della gestazione o dell'allattamento.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari, dei quali almeno sei uomini, da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Art. 26. (*Formazione del Collegio*). — Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

Qualora però fra i primi sei giudici popolari estratti siano compresi meno di tre uomini, il presidente forma il collegio chiamando a prestare servizio i primi tre uomini e le prime tre donne tenendo conto dell'ordine in cui uomini e donne sono rispettivamente iscritti nell'elenco degli estratti.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nei precedenti commi, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti in numero non superiore a cinque, dei quali tre uomini e due donne, affinchè assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 27. (*Giudici popolari supplenti*). — Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 26.

Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi.

Art. 30. (*Giuramento*). — Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere da persona di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di

formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinchè la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno iniziate le operazioni previste dal capo secondo della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, per la formazione dei primi albi separati delle donne che possono assumere l'ufficio di giudice popolare e delle relative liste generali.

Detti albi saranno unificati ed aggiornati con quelli dei giudici popolari uomini all'atto del primo aggiornamento di tali ultimi albi, che, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, sarà effettuato nel mese di aprile del secondo anno del biennio successivo alla data in cui saranno completate le operazioni indicate nel precedente comma.

Fino a quando non saranno state completate le operazioni per la inclusione delle donne ai sensi del primo comma, continueranno ad applicarsi le norme delle leggi sopra citate.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo è delegato a stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, distinte per gli uomini e per le donne, in sostituzione delle liste determinate con la tabella *N* allegata al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

(*È approvato*).

CAPO II.

MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E DELLA SEZIONE DI CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI

Art. 4.

Gli articoli 2 e 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. (*Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni*). — In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Art. 5. (*Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni*). — Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'articolo 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

PRESIDENTE. I senatori Papalia e Picchiotti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo capoverso dell'articolo 5, le parole: « da due magistrati di tribunale » con le altre: « da un magistrato di tribunale ».

Poichè tale emendamento si riferisce evidentemente anche al primo capoverso dell'articolo 4, invito il senatore Picchiotti a svolgerlo in questa sede.

PICCHIOTTI. Il nostro emendamento mira alla snellezza e alla chiarezza. Si tratta di un Tribunale di minorenni non di Corte di Assise. Quindi siccome il giudizio avviene sulla base della *pietas* e dell'*equitas* che rappresentano la tradizione più grande della nostra Magistratura, penso che basti la presenza di un magistrato di Tribunale anche per non dare al ragazzo imputato, che si deve presentare davanti ai propri giudici, l'impressione di questo apparato esteriore. Per questi motivi il collega Papalia ed io abbiamo cercato di snellire la proposta di legge con questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

GIARDINA, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento dei senatori Papalia e Picchiotti, in quanto era d'accordo nel modificare l'articolo 5 proprio a questo punto, come risulta dalla stessa relazione proposta al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4 con l'emendamento dei senatori Papalia e Picchiotti, tendente a sostituire, al primo capoverso, le parole « da due magistrati di Tribunale » con le altre: « da un magistrato di Tribunale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 5.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Gli articoli 50 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 50. (*Composizione del Tribunale per i minorenni*). — Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.

Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.

Art. 58. (*Sezione per i minorenni*). — Una sezione della Corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa funziona altresì come sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge.

La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 50.

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.

PRESIDENTE. Ricordo che al primo capoverso di questo articolo i senatori Papalia e Picchiotti hanno proposto lo stesso emendamento che è stato testè introdotto nell'articolo 4.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Vorrei suggerire che, dopo le parole: « e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge », fossero aggiunte le altre: « Preferibilmente padri e madri di famiglia », in modo che, quando vi deve essere una scelta, la scelta cada su coloro che meglio degli altri possono giudicare i minorenni.

MERLIN ANGELINA. E se una donna è zitella?

RICCIO. Ho detto « preferibilmente ». Rispetto le zitelle! (*Ilarità*).

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha le facoltà.

MERLIN ANGELINA. Non è che io sia contraria all'aggiunta proposta dal senatore Riccio; ma, siccome gli oppositori di questo disegno di legge hanno affermato che le donne, appunto per essere madri, hanno degli obblighi verso i loro figlioli, e non possono esserne allontanate per amministrare la giustizia, perchè si dovrebbe affidare questa funzione in prevalenza alle madri di famiglia?

D'altra parte, io donna, per quanto non sia una zitella perchè un marito l'ho trovato, devo pur difendere le zitelle, quelle che non si sposeranno mai e che come cittadine hanno gli stessi diritti delle altre!

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Riccio.

GIARDINA, *relatore*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 con l'emendamento dei senatori Papalia e Picchiotti, tendente a sostituire al primo capoverso le parole: « da due magistrati di Tribunale » con le altre: « da un magistrato di Tribunale », e con l'emendamento del senatore Riccio, tendente ad aggiungere alle parole: « un uomo e una donna » le altre: « preferibilmente padri e madri di famiglia ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*)

Il Governo ha presentato un articolo 5-*bis*. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5-*bis*.

La nuova composizione del Tribunale e della Sezione per i minorenni della Corte di Appello dovrà essere attuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. La ragione che ha indotto il Governo a presentare questo articolo aggiuntivo è questa: se non diciamo nulla dovrebbe entrare immediatamente in vigore questa composizione del Tribunale prima ancora che siano state individuate le donne esperte che possono entrare a comporre il Tribunale dei minorenni. Sicchè ci troveremmo nella situazione di non poter fare funzionare, dal giorno dell'entrata in vigore di questa legge, i Tribunali, per non aver ancora potuto nominare le donne esperte. Quindi chiediamo un termine non superiore ai 4 mesi per poter costituire gli Albi delle donne esperte. Questa d'altra parte è garanzia che entro 4 mesi la legge sarà attuata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

GIARDINA, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 5-*bis* proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 6.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del numero dei componenti privati nei Tribunali e nelle sezioni di Corte di appello per i

minorenni per effetto dell'ammissione delle donne, prevista in annue lire 1.200.000, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetto di fare presente al Senato la evidente contraddizione fra l'articolo 4, approvato con la sola modifica proposta dai senatori Papalia e Picchiotti, e l'articolo 5, approvato con la predetta modifica e con quella suggerita dal senatore Riccio. Sarebbe, d'altra parte, molto più opportuno che il principio contenuto in quest'ultimo emendamento non fosse inserito rigidamente nella legge, perchè dire « preferibilmente » significa che si debba esaurire una serie di possibilità tra padri e madri di famiglia prima di giungere agli esperti aventi i requisiti richiesti dalla legge.

A termini dell'articolo 74 del Regolamento, chiedo pertanto che il Senato aderisca alla soppressione dell'emendamento Riccio, già approvato, ed invito il presentatore a trasformare l'emendamento stesso in raccomandazione, che oggi è indirizzata al Ministro e domani lo sarà al Consiglio superiore.

RICCIO. Aderisco a trasformare l'emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del Ministro di grazia e giustizia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

In conseguenza, il testo dell'articolo 5 è quello risultante dalla sola modifica proposta dai senatori Papalia e Picchiotti.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Marsico. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Onorevoli senatori, comprendo che questo non è il momento più opportuno per occuparci nel modo che sarebbe doveroso di una così grave questione, perchè il Senato alla fine dei lavori di questa settimana ha assunto l'aspetto consueto in simile circostanza ai due rami del Parlamento: di una festa nuziale agitata da un lieto disordine, in attesa degli sposi che distribuiscano i confetti e ricevano il commiato della partenza. A noi non si distribuiscono confetti, specie con disegni di legge come questo, ma siamo qui impazienti, disposti a trattenerci appena quanto basti per scambiarci il commiato della partenza. Tuttavia, pochissimi minuti ho bisogno di chiedere alla vostra cortesia per dir chiaro il mio pensiero, pur se, anche questa volta, come spesso mi è accaduto nei giorni scorsi, nettamente ostile.

La discussione sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia, ridesta in me un malinconico precedente, onorevole Ministro. Lei mi fece l'onore di rammentare nel suo discorso dell'altro ieri che, parlando sul bilancio della giustizia di due anni fa, io avevo richiamato la sua attenzione sulla questione della giuria in genere. Ed allora mi permetto di completare il ricordo: in quella occasione ella mi rispose che il problema era degno di attenzione e di essere meditato.

Mi sembrò dunque che non fosse addirittura temeraria la speranza che tutto il problema fosse meditato, ma esattamente due giorni dopo i giornali annunciavano che lei aveva presentato al Consiglio dei ministri il progetto di legge sulla partecipazione delle donne al funzionamento della giurìa. Il suo pensiero quindi, quando ella dichiarava non a me, ma al Senato, di doverlo ancora formare, era già perfettamente maturo. E su ciò può bastare. Ma su questo progetto devo aggiungere che

esso ha un innegabile difetto di origine. È nato di sorpresa e si è discusso di sorpresa.

PICCHIOTTI. È dal 1953. (*Interruzioni dalla sinistra*).

DE MARSICO. Se è permesso discutere, discuteremo. Se invece bisognerà limitarsi a domandare alle nostre idee la loro tessera, e a voi basti dire che le vostre sono democratiche e la mia è fascista, la discussione è esaurita.

Dicevo dunque, una legge nata di sorpresa e discussa di sorpresa, sia pure senza intenzione. La discussione fu iniziata, come appresi dai giornali, nel pomeriggio di un venerdì, subito dopo quella del Consiglio superiore della Magistratura, nella quale io ero intervenuto, ed in quello stesso pomeriggio esaurita. Quei senatori, che come colui che vi parla, e sono molti, non hanno la possibilità di dedicare tutto il loro tempo all'attività politica, non dovevano aspettarsi che un argomento di così grande rilievo fosse messo in discussione nell'ultimo margine utile del quinto giorno della settimana e sono stati nella impossibilità di esprimere, nella adeguata misura che esso avrebbe richiesta, la loro opinione.

Comunque, le ragioni del mio dissenso sono semplici e schematizzabili.

La prima. Una innovazione legislativa di importanza così fondamentale non si vara senza avere per lo meno consultato gli organi competenti di informazione. A nessuno sfugge quanto sarebbe salutare una inchiesta tra coloro che raccolgono quotidiana esperienza circa l'utilità dei giurati: ciò non si è creduto di fare, e credo di non essere in errore affermando che, se tale inchiesta si fosse fatta, avrebbe dato risultati nettamente negativi.

Del resto io oso rivolgere in proposito... (*Interruzioni dalla sinistra*). Voi continuate ad interrompermi e le interruzioni mi sembrano inutili, perchè non v'è interruzione che non sia facile ritorcere, e nessuno di noi avrà la superbia di dire che possa bastare l'interruzione di un avversario o a disarmare chi parla o a risolvere un problema.

E continuo. Dicevo, dunque, che mi rivolgo proprio agli illustri avvocati i quali onorano i banchi del Senato nei settori della sinistra e della estrema sinistra. Potrei chiamarli a nome, perchè, malgrado tutto, sono amici a me cari e da me ammirati. Potrei domandare a Papalia, ad Agostino, a Picchiotti, a Palermo, a Cerabona, a Leone, a tutti che indossino quotidianamente la toga, quale è il loro sincero, intimo pensiero, al di là dei diaframmi di partito e della topografia parlamentare, sul rendimento dei giurati nell'amministrazione della giustizia.

Comprendo che questo è un discorso superfluo, perchè, diceva Enrico Ferri, un chiodo si conficca con poca fatica ma dopo è molto difficile estrarlo.

Con la giurìa abbiamo quindi un malanno: si tratta soltanto di vedere se questo malanno non solo debba persistere ma debba essere anche aggravato.

A questo punto almeno si può far tesoro degli esperti cui accennavo, e che, sebbene non interpellati, e sebbene nel tema specifico abbiano taciuto, non hanno però nascosto la loro opinione. È una realtà storica che non vi è stato un solo congresso di magistrati nè un solo congresso forense, che non v'è una sola relazione o pubblicazione che questi congressi abbia preparati o seguìti, nelle quali si sia agitato come un problema di necessità e di urgenza sociale l'avvento delle donne nell'amministrazione della giustizia.

Il che significa che questa riforma nasce senza radici nella realtà; che è uno di quei problemi che vengono prima posti, poi risoluti senza addentellato in una esigenza concreta.

Secondo punto. L'impostazione che si dà a questo problema non può essere accolta. La relazione della Commissione, che accompagna il progetto, fa perno su un unico concetto, ed è più che un equivoco, mi si perdoni, un errore. Si afferma nella relazione che la donna potrà riflettere la pubblica opinione nell'ambito della giustizia. L'amministrazione della giustizia non riflette nè deve riflettere la pubblica opinione; nei singoli processi; se mai, deve raddrizzarla ed educarla. Dei sentimenti del popolo si deve tener conto solo nella interpretazione della norma, ed a ciò, v'è chi lo

crede, deve servire la partecipazione del popolo alla funzione della giustizia, ma essi sono cosa ben diversa dalla pubblica opinione.

Fugato questo equivoco, ci si ricorda che la donna ha grandi benemerenze ed elevate attitudini, e si è addotto, fra gli altri, l'esempio di una donna che nel Medioevo aveva tenuto il posto di magistrato a Trani nel giudicare una grave controversia civile ed aveva dato torto ai suoi familiari. Io non ho elementi per giudicare se quel torto fosse fondato sulla giustizia o sulla ingiustizia, se fosse atto razionale o istintivo, come talvolta accade alla donna. Ne ha forse, per risolvere questo dubbio, l'onorevole relatore?

Per continuare sulle attitudini, chi negherà che Saffo fu una grande poetessa, e che, nei tempi nostri, Maria Curie sia stata somma nella chimica? Ma non per questo si può formare un ruolo obbligatorio di donne che debbano partecipare al giudizio nei concorsi di poesia o di chimica. Ho sentito dire, con accenti commossi, che volevano essere un duro rimprovero a chi non ama vedere le donne in Corte di Assise, che le donne, nei periodi di guerra, hanno sostituito con intelligenza e con abnegazione i mariti nelle cure dei campi o dei commerci. Ma non si trova già in Omero l'esaltazione delle mogli degli eroi? Eppure Omero, che espresse tante sentenze sugli avvenimenti e le situazioni che cantò e tanti presagi, non deplorò che le donne non partecipassero ai pubblici negozi e non auspicò che vi partecipassero.

Nè io ho la coscienza di essere un retrivo. Io stimo tanto la capacità della donna che nei miei trenta anni di insegnamento universitario in vari atenei, a Bari come a Napoli, a Bologna come a Roma, ho sempre constatato che la media delle donne iscritte alla Facoltà di giurisprudenza sa ottenere risultati superiori alla media degli studenti dell'altro sesso; l'ho constatato e lo constato tanto che spesso avverto gli studenti a stare in guardia e prepararsi al cimento da affrontare il giorno in cui le donne saranno ammesse a tutte le funzioni dello Stato, accessibili dalla laurea in legge, perchè, se gli studi continueranno ad andare come vanno, il sesso forte perderà il suo primato, anche numerico.

Questa convinzione però non mi turba fino a disconoscere che diverso è il problema dell'opportunità. La Costituzione lo ha risoluto, voi ripetete; ma la Costituzione non ha che schiuso le porte ad una facoltà, ad una possibilità: che anche le donne siano chiamate ad amministrare la giustizia. Spetta al legislatore stabilire se e quando si debba passare dal possibile al reale.

Io faccio per ora due domande. Si può dire che la donna, solo perchè intellettualmente idonea e capace, debba essere chiamata all'esercizio di quest'attività, che esige tutto un complesso di attitudini, anche non intellettuali? Solo chi ignora che cosa sia non di rado l'opera dei magistrati e degli avvocati in certi processi può ignorare che occorre talora una energia ed una resistenza fisica (pensate a certe udienze snervanti, a certi sopraluoghi) che dalla donna non si può attendere. E chi sa non accada anche per questa ragione che le laureate in legge siano già, da molti anni, moltissime, e quelle che esercitano il patrocinio siano ben poche.

Ma, sopra tutto, il primo aspetto della funzione giudiziaria è di essere fondata sul raziocinio e sulla logica; il secondo è che la funzione della giustizia penale, è una funzione il più spesso amara, essendo il punire un amaro dovere... (*Interruzioni dalla sinistra*).

Chissà quali bibliche cose, onorevoli colleghi, state dicendo, che io non riesco ad afferrare, in questo momento!

Lasciate agli uomini il compito di avvicinarsi al brutto, al turpe, all'orrendo; e poi di alzare la spada e colpire; lasciate agli uomini la speranza di poter tornare alle loro donne ritemprando le loro energie, attristate dal dovere, nella loro dolcezza. Se alla donna è necessario aprire, fuori della casa che non sempre hanno la fortuna di avere, un cantiere di attività e di lavoro, se ne aprano altri, non questo.

In questo momento, in quest'epoca specialmente, in cui tante tradizioni di intransigenza morale, di bellezza etica tramontano o sono in pericolo, ci augureremmo un complesso di riforme che non sottraesse la donna alla casa, alla missione che la natura le ha dato

ma ve la riconducesse. Sarà anche vero, ed è sventura dei tempi, che la donna debba assai spesso provvedere lei a se stessa, ma non è chiamandola ad applicare il Codice penale che si risolverà degnamente questo problema sociale. Non è lecito sillogizzare così: dal momento che la donna può lavorare nelle fabbriche e nei campi, essere impiegata negli uffici e nelle aziende, deve anche essere giudice dei delitti o delle innocenze. Fra il potere della premessa ed il dovere dell'illazione è la stortura logica di questo progetto.

Ma voi ribadite fieramente: la Costituzione lo vuole. Ci si imbatte qui, per la seconda volta, in pochi giorni, in una costatazione dolorosa. Il Paese, abbiamo visto, non reclama questa riforma, come non reclama il Consiglio superiore della Magistratura. Neppure le donne hanno fatto la rivoluzione in piazza per conquistarla; ed hanno il buon senso di chiedere ciò a cui liberamente si preparano con i loro studi; non di più. Il di più le daremo noi, non richiesti. Cioè siamo a questo: che non sono state le esigenze sociali a porre nella Costituzione la premessa di alcune riforme, ma è stata la Costituzione a creare artificialmente delle esigenze ed il Parlamento, senza gloria, le attua. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Onorevole De Marsico, abbiamo ascoltato con interesse, come sempre, quello che ella ha detto. C'è una parte, però, della sua dichiarazione di voto che mi obbliga ad intervenire: ed è la censura che ella ha implicitamente rivolto alla Presidenza quando ha affermato che questa discussione è avvenuta di sorpresa. Mi permetto di farle presente che ciò non è esatto: questo disegno di legge era all'ordine del giorno da molto tempo; nella seduta del 13 novembre il Presidente avvertì che esso sarebbe stato discusso insieme ai disegni di legge relativi al Consiglio superiore della Magistratura, all'aumento degli organici e alla modifica delle circoscrizioni giudiziarie.

Come può dire che la discussione sia avvenuta di sorpresa, onorevole De Marsico?

DE MARSICO. La mia non era affatto una censura alla Presidenza del Senato. Ci può essere — mi perdoni — una sorpresa che deriva dai fatti, i quali si svolsero in modo tale che la repentinità con cui si presentò in quest'Aula la discussione su questo disegno di legge ebbe il carattere di una sorpresa. Parlo di una sorpresa oggettiva. (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Si sapeva da molti giorni che questo disegno di legge sarebbe venuto in discussione!

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con rammarico che lo faccio, ma non posso astenermi dal prendere la parola per dichiarazione di voto, la quale non sarà esuberantemente motivata, anche perchè io non credo di avere l'autorità dell'onorevole De Marsico. Ma non posso fare a meno di dire che se non ritengo la mia coscienza giuridica vincolata da alcun obbligo, soprattutto non ritengo vincolata da obbligo alcuno la mia coscienza morale. Io sono un uomo che vuole essere e rimanere in pace con se stesso; e non potrei esser tale se non avessi manifestato esplicitamente le mie idee.

Io sono nettamente contrario all'inclusione delle donne nell'Amministrazione giudiziaria, alla quale partecipino come rappresentanti del popolo. Ma cominciamo col dire che si tratta di un mezzo termine perchè, se si fa appello alla Costituzione non si comprende per quale ragione si inserisca, per il momento, una legge che autorizza le donne a partecipare all'Amministrazione della giustizia delle Corti d'Assise senza avere, non voglio dire l'audacia, ma il coraggio di affrontare il problema in pieno, ammettendo che le donne, dovendo a loro riconoscere tutti i diritti, debbano essere senz'altro ammesse anche all'esercizio della Magistratura. Perchè poi si debba distinguere la giustizia alla quale partecipa nella forma diretta il popolo, vale a dire la giustizia delle Corti d'assise da quell'altra, come se effettivamente vi fosse questa distinzione, e si debba consentire alle donne di partecipare alle Corti d'assise non potendosi ancora ammettere che siano mature per partecipare alla Magistratura, è cosa che io non intenderò mai.

MERLIN ANGELINA. È una concessione fatta ai misogini! (*Ilarità*).

DE PIETRO. Senta, le assicuro che io non posso assolutamente essere sospettato della parola che lei ha pronunciato (*Ilarità ed approvazioni*) naturalmente con un certo gusto. (*Ilarità*).

Signor Presidente, se la senatrice Merlin mi consente terminerò molto rapidamente la mia dichiarazione di voto.

MERLIN ANGELINA. Glielo consento.

DE PIETRO. Grazie. Lei è stata sempre molto gentile.

Signor Presidente, bisogna proprio non aver frequentato per mezzo secolo le Corti d'Assise per non sapere che cosa esse siano. Ora c'è qualche cosa che mi preoccupa profondamente dal punto di vista sociale e morale. Se mi permettono i miei colleghi, quando si sarà stabilito con questa legge il diritto delle donne a partecipare al giudizio di Assise, questo diritto diventerà un dovere. Si tratta di sapere se sarà possibile obbligare a farlo una donna che non senta la possibilità per la sua coscienza o per il suo sentimento di partecipare ai giudizi che si svolgono nelle Corti d'Assise.

MERLIN ANGELINA. La miseria le obbliga a fare le risaiole.

DE PIETRO. Scusi senatrice Merlin, lei non ha compreso affatto il mio pensiero, e forse non era facile per lei comprenderlo.

Ad ogni modo la prego di credere che io ho il mio diritto di esprimere le mie opinioni quanto lei e che lei non è assolutamente privilegiata per il fatto di essere donna.

Sappia, senatrice Merlin, che questo è detto in modo perfettamente spassionato perchè non ho nessun interesse, in nessuna forma e in nessun senso, e quello che espongo non lo esprimo sotto il riflesso di una opinione politica di destra, di sinistra o di centro. Lo dico unicamente perchè debbo rispondere all'imperativo della mia coscienza. Ora questa mia coscienza si è formata in mezzo secolo di lavoro nell'amministrazione della giustizia; e possiamo anche ritenere di avere il diritto di arrivare ad una conclusione per quanto ci riguardi personalmente; appunto per questo inizialmente dicevo che non ritengo la mia coscienza vincolata da alcun obbligo. Naturalmente comprendo anche che vi possano essere dei limiti alla manifestazione della propria opinione, ma questi limiti non possono assolutamente vincolare la coscienza. L'ho fatto perchè, signor Presidente, me ne voglio uscire oggi da questa Aula in pace con me stesso, e se mi fossi lasciato sopraffare da un sentimento o da un motivo qualsiasi, che io ritenessi tale da impedirmi dal manifestare la mia opinione, francamente avrei ritenuto di essere venuto meno al mio obbligo morale, quello di dire ciò che penso.

Signor Presidente, il resto non mi interessa. Non posso essere favorevole al disegno di legge che immette le donne nell'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e poichè vi sono, come ho detto, dei limiti i quali ci impongono una determinata condotta politica, dichiaro che mi astengo dal votare: avendo però manifestato che la mia astensione è originata precisamente dalla convinzione che questo disegno di legge non rappresenta un progresso in Italia nell'amministrazione della giustizia.

MERLIN ANGELINA. L'Italia non è un Paese differente dagli altri.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Luca Carlo. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Rinuncio a parlare e dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. È iscritto parlare per dichiarazione di voto il senatore Condorelli. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sono qualificato nostalgico, anche politicamente, ma sono sopratutto nostalgico del sorriso ormai spento della mia mamma, e mi sono costruito nell'anima un ideale di donna, sovrana nella casa, della quale essa, nella civiltà romana e

cristiana, è stata sempre determinante, forse molto più di quanto non si supponga, certamente più dell'uomo.

Sono convinto che ciascuno di noi è, per tre quarti, l'epifenomeno di sua madre. Giuseppe Mazzini era sostanzialmente Maria Mazzini. Perciò io non penso che la donna sia stata tenuta finora, nella nostra civiltà, in una situazione di inferiorità. Ma questi miei convincimenti non chiudono i miei occhi alle esigenze della realtà.

Ci sono state delle trasformazioni: non tutte le trasformazioni che si verificano in un ambiente sociale sono sempre in meglio. C'è da sorridere mestamente insieme col poeta de « La Ginestra » su queste « magnifiche sorti e progressive » dell'umanità.

Non credo che la società abbia guadagnato niente lanciando la donna fuori della casa, facendola scendere dal suo soglio tra le moltitudini dei campi, delle officine, degli uffici e via di seguito. Ma è stata una necessità, che dobbiamo riconoscere, probabilmente e soprattutto una necessità economica. Allora, se questa necessità economica ha spinto la donna fuori della sua casa, fuori del suo regno, si faccia largo alla sovrana costretta a scendere dal suo soglio, e perciò non soltanto siano ammesse le donne a tutti gli uffici, ma sia anche facilitata la loro ammissione, sia facilitata attraverso dei vantaggi che possono essere dati alla donna per raggiungere certi uffici, sia facilitata soprattuto mettendo la donna in condizioni di non tradire, adempiendo ai doveri che assume, a quella che rimane sempre la sua più augusta funzione; quella della maternità.

E qui penso a tanti veri e propri drammi ai quali assistiamo, di donne costrette dai pubblici uffici ad andare a lavorare a 300, 400 chilometri di distanza da dove c'è la loro casa, il marito, i figliuoli tante volte piccoli. Sono dei problemi assai gravi che il legislatore italiano avrebbe fatto bene a porsi innanzi agli occhi prima di questo problema sì urgente sì sentito, che oggi andiamo deliberando.

E nessuno, vi prego, fraintenda il mio pensiero.

Io ripeto che sono per la donna in tutti i pubblici uffici, nessuno escluso, ma auspico come giurista, come sociologo, come uomo politico, che ci siano delle leggi in Italia, che prima di tutto, garantiscano l'accesso della donna ai pubblici uffici, e che favoriscano, poi, una differenziazione sul trattamento e nei doveri. Non si deve infatti pensare che un piatto adeguamento dei due sessi sia un progresso. L'evoluzione è sempre il passaggio dall'indistinto al distinto, dall'indifferenziato al differenziato. Non si pensi che questa, del totale eguagliamento sia la via del progresso, perchè altrimenti vi dovrei domandare se, seguendo la via del progresso, la donna dovrebbe fare anche il soldato.

Il problema della differenziazione rimane anche nell'accesso della donna ai pubblici uffici che deve essere facilitato. E non solo. Il più prezioso e dolce bene della nostra civiltà, la femminilità, che non deve essere compromesso, e che da questa non regolata corsa della donna ai pubblici uffici già comincia ad esserlo.

Ora tutto questo porta ad una conclusione, io sono per la donna magistrato. Sì, so anch'io tutto quello che si dice a questo proposito: la donna è più proclive al sentimento anzichè alla ragione. Ci credo poco a questa affermazione, ma posto che le caratteristiche psichiche della donna siano meno vantaggiose per l'alta funzione di giudicare, sappiamo benissimo che molti uomini si trovano nelle medesime condizioni e nessuno li respinge dalla Magistratura. E sappiamo del resto che la preparazione professionale, la preparazione culturale, l'esercizio dell'ufficio valgono tutti ad eliminare la influenza della eventuale minore disposizione.

Ma tutto questo non ha niente a che vedere con il problema che qui si dibatte, perchè oggi non si discute, che io sappia, di chiudere nessuna porta alla donna. Fare il giurato non è stata mai una professione o un mezzo di lucrare. E' solo un onere, un onere dal quale tutti quelli che sono presenti in quest'Aula, credo, avranno sempre tentato di liberarsi. Io, per esempio non sono stato mai giurato, e, se per caso lo fossi stato, avrei fatto di tutto per esserne liberato. Perchè sono patemi d'animo: non sono abituato a giudicare, sono abituato a discutere, a parlare nel foro, nel Parlamen-

to e nelle piazze, non sono abituato a giudicare e le poche volte che nella vita mi è capitato di giudicare come arbitro, ho passato delle notti insonni. E penso che se fossi chiamato a giudicare di fatti che possono portare all'ergastolo, forse il sonno lo perderei al di là della conclusione del dramma giudiziario.

Perciò chi, come me, come il senatore De Marsico, come il senatore De Pietro ha delle perplessità in rapporto alla donna giurato, in sostanza non le fa alcun torto. Io sono proprio di questo parere; noi non togliamo nulla al prestigio della donna, noi vogliamo esentarla da un peso che riteniamo per lei grave e penoso. E badate che nel progetto di legge, che avete or ora approvato nei singoli articoli, ciò ha piena risonanza in una disposizione, che è stata pure approvata, giusta la quale la donna può comunque rifiutarsi adducendo di essere impedita da doveri familiari. La conseguenza sarà questa: che le brave signore, quelle che hanno vissuto sempre nella casa e per la casa, quelle tali che veramente col loro giudizio completerebbero l'espressione dell'opinione pubblica, della retta opinione pubblica, non andranno mai nelle Corti di Assise; ci andranno le donne che non fanno più le donne, che sono uscite dalla casa a fare tutt'altro che le donne. Quelle sole ci andranno. Ed allora vedrete che il giudizio dell'opinione pubblica sarà tremendamente deformato, sarà forse deformato da quei sensi di rancore che spesso dominano nelle donne che sono state tradite nella loro più alta aspirazione, che è quella di essere spose e madri.

Noi così non avremo introdotto nessun elemento favorevole.

CESCHI. E le suocere, che sono spose e madri?

CONDORELLI. Le suocere, che sono spose e madri, sono, come madri e come nonne, gli esseri più deliziosi che conosca l'umanità. Non vi è niente di più dolce di una nonna.

Onorevole Presidente, io ho finito. Non ho fatto altro che motivare il mio voto. Però vi dichiaro che chiudo con una certa perplessità. Ho detto in coscienza quello che io penso in proposito, anche perchè questo può essere l'inizio di una ulteriore legislazione.

Io ho già dichiarato che voterò a favore dell'ammissione della donna in tutti i publici uffici; ma per le Corti di Assise la mia perplessità pencola verso il no. Quindi non mi asterrò, ma voterò contro, convinto di rendere omaggio all'eterno femminino, senatrice Merlin.

PRESIDENTE. È ora iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Monni.

Ella, senatore Monni, ha già espresso il suo parere contrario nel corso della discussione generale. Una sua dichiarazione potrebbe essere giustificata se ella oggi esprimesse un'opinione diversa da quella già manifestata. Ad ogni modo, nel darle facoltà di parlare, la prego di essere conciso.

MONNI. La ringrazio, signor Presidente.

Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ho chiesto di parlare perchè sono stato assente durante gli interventi del relatore e dell'onorevole Ministro, ed ho letto quindi i resoconti sommari, rilevando che tanto il relatore, onorevole Giardina, quanto poi l'onorevole Ministro si sono soffermati sulle modestissime cose che io avevo detto durante la discussione generale. Questa sola è la ragione che mi ha spinto a prendere la parola, e non per ripetere ciò che ho già detto, ma per dire qualcosa in rapporto alle ragioni contrarie espresse dal relatore e dal Ministro e per chiarire la ragione del mio voto contrario.

PRESIDENTE. Non riapra la discussione generale, senatore Monni. Se ogni oratore dovesse rispondere a sua volta al Ministro e al relatore, le discussioni non avrebbero più fine. Ad ogni modo, prosegua e concluda rapidamente.

MONNI. Signor Presidente, ora l'onorevole De Marsico lamentava che questo disegno di legge forse avrebbe meritato una più ampia discussione. Non vorrei che adesso, non da lei, ma dai colleghi, mi si volesse tappare la bocca. Forse si farà prima a lasciarmi parlare...

PRESIDENTE. Nessuno le tapperà la bocca, ma se dovesse dimenticare che sta facendo una dichiarazione di voto, sarei costretto a richiamarla all'osservanza del Regolamento.

MONNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò in breve. Ieri il Senato ha approvato la legge sul Consiglio superiore della Magistratura, che stabilisce delle garanzie per il prestigio, l'autonomia, l'indipendenza dei magistrati, e soprattuto delle garanzie per quella che è l'altissima funzione della Magistratura. Ora a quella legge importantissima si è aggiunta questa, non dico come appendice, ma come legge minore. Osservo che tutte le norme dettate per il Consiglio superiore della Magistratura concernono i magistrati, ma la funzione giudiziaria, giurisdizionale, non è affidata solo ai magistrati, ma, in un primo esperimento in atto, a giudici popolari maschi. Ora si tratta di affidarla a giudici popolari donne. Dunque una parte, perlomeno, è estranea alle guarentigie dettate dalla legge sul Consiglio superiore della Magistratura.

Con estrazione a sorte 6 persone di Corte di assise, 6 giudici popolari maschi o femmine, o maschi e femmine; 6 giudici popolari contro due magistrati detteranno legge, faranno le sentenze ed i verdetti.

Prima osservazione fuggevole: quelle garanzie che tanto ci hanno preoccupato non servono per queste persone che vengono estratte a sorte per giudicare tanti imputati di reati gravi o gravissimi.

Tuttavia l'onorevole Ministro ci ha detto, in contrasto con il relatore, che non è che egli applica la Costituzione perchè la Costituzione gli faccia obbligo di questa legge, ma che egli intende fare un primo esprimento che confida valga ad aprire la via ad una più intensa attività delle donne nel campo della funzione giurisdizionale.

Ora questo mi premeva dire all'onorevole Giardina, che ha contraddetto me affermando che sono gli articoli 3 e 51 della Costituzione che impongono di approvare questa legge. No, gli articoli 3 e 51 non concernono l'ordinamento giurisdizionale. Nella Costituzione vi è l'articolo che a questo provvede. (*Interruzione dell'onorevole Merlin Angelina*).

PASTORE OTTAVIO. Lei fa un altro discorso.

MONNI. Chiarisco e basta. Non vi disturberò. All'onorevole Merlin vorrei osservare che se la temperanza che oggi lei dimostra la dovessero usare le sue colleghe in Corte di assise, sarebbe cattiva prova e l'esperimento che vuole il Ministro andrebbe a finire male. (*Interruzione dei senatori Palermo e Merlin Angelina*).

Poco fa non si lasciava parlare l'onorevole De Pietro, adesso mi si interrompe.

MERLIN ANGELINA. Io ho protestato perchè il senatore De Pietro ha offeso la donna italiana.

PRESIDENTE. Non provochino fatti personali.

MONNI. Se non si vuole che si discuta, lo si dica e non si discuterà.

PRESIDENTE. Senatore Monni, la discussione è finita. Ora siamo in sede di dichiarazione di voto, nella quale bisogna limitarsi a dire se si vota contro o a favore; e noi sappiamo che ella voterà contro, perchè ne ha già detto i motivi.

MONNI. Signor Presidente, mi perdoni ma dirò poche cose per giustificare il mio voto e mi taccio. La materia è regolata dall'articolo 102 della Costituzione che nello stabilire come è esercitata la funzione giurisdizionale dice che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Non vi è un obbligo perentorio di inclusione delle donne nei giudizi della Corte d'assise. Tanto è vero che il Ministro non ha detto ciò che ha detto il relatore ma ha detto che questo disegno di legge può trarre ispirazione dalla Costituzione, non obblighi perentori. E poichè il relatore ha citato il messaggio che il Pontefice ha indirizzato alle organizzazioni femminili vorrei dire che il Pontefice ha parlato molto chiaro ma non ha detto ciò che qui è stato detto. Egli ha detto che la donna ha altissime funzioni di cui deve saper profittare ma non già che la donna può assolvere a tutte le funzioni cui può assolvere l'uomo o che possa essere ad esso parificata. Vorrei invitare tutti a leggere il messaggio del Pontefice ma a leggerlo attentamente e meditarlo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avrei fatto volentieri al Senato il dono del silenzio, ma vi sono talune situazioni nelle quali ciascuno ha l'obbligo di esprimere chiaramente il proprio modesto parere. Io mi trovo certamente imbarazzato a dichiarare che voterò questa legge perchè il mio pensiero non è conforme a quello di illustri maestri del diritto della mia parte o di altre parti, che siedono in quest'Aula. Ma in questo istante voglio ricordarmi non tanto di essere stato da giovane ufficiale di cavalleria, quanto di una mia modesta attività nelle Corti d'assise e presso i Tribunali minorili.

E cominciamo dai Tribunali minorili. Chi sono i soggetti che vengono giudicati dai Tribunali minorili? Sono dei soggetti la cui età varia dai 14 ai 18 anni, sono dei soggetti per giudicare i quali sembra a me che la presenza di una donna che potrà essere spiritualmente o nella nobile realtà madre, recherà un contributo quasi insostituibile. È l'età minorile quella nella quale bisogna stabilire se il soggetto attivo del reato ha agito con coscienza e volontà, è l'età nella quale è possibile concedere il perdono giudiziario che, come quello familiare, molto è perdono a tipo materno. E mi pare che proprio la donna si colloca per un suo particolare aspetto psicologico, per una esperienza nelle migliori condizioni per poter bene giudicare. È giornata questa nella quale i credenti ricordano la donna sublime, ricordano Maria, e pare a me, in questo istante, di poter rievocare al Senato quali sono le ragioni per le quali nei Tribunali minorili la donna potrà e dovrà dire la sua parola. È per il suo intuito dell'anima del fanciullo, dell'anima della fanciulla! E questo intuito io penso possa venire rafforzato attraverso quella consuetudine di vita che la madre e la sorella molto più che non altri componenti della famiglia possono avere. Perciò voterò a favore della legge per quanto riguarda i tribunali minorili.

Ma mi sia consentito di dire che, per quel che riguarda le Corti d'assise, non può il giudizio essere diverso. Noi abbiamo dato giustissimamente alla donna il diritto attivo di voto; e le abbiamo dato il diritto passivo. Altra volta, onorevole senatrice Merlin, io, con tutta la devozione cordiale che ho per lei, avevo espresso il desiderio che ella avesse qui (non direi dalla sua parte perchè tradirei la mia fede) ma da altre parti, magari dalla mia parte, se vogliamo dirlo chiaro, delle onorevoli colleghe.

Se dunque la donna è diventata legislatore, se la donna ha aperte nel nostro ordinamento tutte le possibilità di attività, se la giustizia, come ho ricordato ieri sera, emana dal popolo, perchè la donna non deve parteciparvi? A prescindere dal fatto che si debba o no mantenere la giuria popolare (che oggi non è in discussione e sulla quale ha detto la sua parola la Costituzione) noi dobbiamo ripetere che la donna deve essere presente in questi speciali giudizi. (*Applausi dalla sinistra*).

Giudizi penali nei quali la donna può essere o soggetto attivo del reato o soggetto passivo; nell'un caso e nell'altro, per una più integrale valutazione di quelli che ne sono i soggetti, per portare nel giudizio quel contributo che è dato non tanto dalla sensibilità femminile, ma direi piuttosto dalla intuizione femminile, io ritengo che anche nelle Corti d'assise di I e II grado noi dobbiamo stabilire che le donne siano presenti come giudici popolari. Per queste modestissime ragioni, lasciando ad un ben più autorevole rappresentante del mio gruppo di esprimere il parere della Democrazia cristiana in questa Camera, io dichiaro che voterò a favore del disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. A nome del gruppo democratico cristiano dichiaro che voterò, anzi voteremo a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*). La dichiarazione di voto era desiderata ed opportuna, ma si rende necessaria dopo l'intervento del senatore De Pietro e dopo l'intervento del senatore Monni i quali, pur appartenendo al nostro gruppo, hanno dichiarato l'uno di astenersi e l'altro di votare in senso contrario alla legge. Noi voteremo a favore; ed io rispetto l'opinione che, nella sua

dichiarata saggezza, ha espresso l'onorevole De Pietro, pur con le perplessità che ha manifestato; ma volendo anche manifestare una disciplina di gruppo egli ha dichiarato che si asterrà dal votare, pur non essendo favorevole alla legge. Rispetto anche tutte le osservazioni che fece l'onorevole Monni nel suo intervento, non in quello di oggi ma in quello precedente, con cui ha voluto porre la donna su un piedistallo e con una aureola — mi permetta, onorevole Monni — di altri tempi, quando la donna era solamente in casa, era l'angelo della famiglia, rispettato da tutti come tale, angelo tutelare della famiglia...

ANGELILLI. Angelo della famiglia, ma non deve essere esclusa alla donna la possibilità di svolgere in tutti i campi la sua attività. È lei che deve scegliere!

RICCIO. Ma non quando, nel mondo odierno, la donna è uscita fuori dalla casa, e, per necessità o per volontà, ed anche per progresso, per cultura e per tante altre doti che hanno potuto migliorare la sua capacità, la sua intelligenza, il suo essere, è venuta nel vivo della società.

Non possiamo noi, da uomini politici, respingere questa realtà, non guardarla quale è e non trarne le conseguenze, per affermare che la donna oggi deve entrare anche nella Magistratura.

Ed io auspico che possa entrare nella Magistratura giudicante.

Se dovessi dire i motivi obiettivi del voto favorevole, a parte quelli dell'orientamento sociale del mio gruppo, mi basterebbe leggere quei due periodi della relazione Giardina che giustificano questo voto, sia per l'inclusione delle donne nella giuria, sia tanto più per la loro inclusione nei tribunali dei minorenni. « L'inclusione della donna tra i giudici popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'appello rappresenta, oltre a tutto, l'apporto di un necessario elemento integratore, tenuto conto che, secondo lo spirito informatore del vigente sistema processuale, i giudici popolari rispecchiano l'opinione pubblica, offesa dai delitti che nelle Assise avranno il loro epilogo giudiziario. Ora nessuno potrebbe seriamente sostenere che il sesso femminile - numericamente pari ed anzi superiore al maschile - non contribuisca in modo insostituibile e sostanziale al farsi della pubblica opinione.

Ricordiamoci che nei giudizi di Assise i giurati non giudicavano formalmente, ma rispondevano soltanto a quesiti, ora gli assessori sono in certo modo giudici anch'essi e il senso di umanità che deve possedere un giudice lo ha in grado eminente la donna.

Per quanto riguarda il tribunale dei minorenni il relatore dice: « Si conosce da tutti che i tribunali per minorenni hanno per mira — come anche ricorda la relazione ministeriale che accompagna il disegno — una giustizia più semplice, più umana, familiare, rivolta soprattutto alla rieducazione del minore ed alla prevenzione del triste fenomeno della delinquenza minorile ». E ricorda anche che il relatore alla Camera onorevole Tesauro ha sottolineato le benemerenze della donna nell'assistenza sociale. Oltre a questo io devo ricordare il suo senso di maternità per rilevare la opportunità che nei tribunali dei minori sia giudice anche la donna.

Per questi motivi ed anche perchè sono sicuro che l'apporto della donna in questi giudizi darà un senso di maggiore equità e di maggiore giustizia noi ci dichiariamo favorevoli a questo disegno di legge.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Poichè ha parlato per dichiarazione di voto il senatore Monni, do facoltà di parlare anche a lei, senatrice Merlin, sebbene ella abbia già spiegato esaurientemente il suo voto nel discorso pronunciato in sede di discussione generale.

MERLIN ANGELINA. Parlo per dichiarazione di voto, ma non è il mio voto solo che voglio dichiarare, perchè era già implicito nel discorso che ho fatto 15 giorni or sono, che prego i colleghi di tenere in considerazione, perlomeno prego quei pochi che l'hanno udito.

La dichiarazione di voto che faccio è a nome di questo settore. Non ho bisogno di dire quale sarà questo voto. Sarà favorevole come quello del senatore Riccio e di altri che lo hanno già espresso e ne hanno detto anche le ragioni.

Non starò a ripetere tutte le ragioni che militano in favore della partecipazione della donna all'amministrazione della giustizia sia pure limitata al Tribunale dei minorenni, oppure alle giurie popolari. Questo nostro voto è giustificato anche dal fatto della lunga lotta che abbiamo condotto in nome delle nostre idealità, fin dal secolo passato, quando la classe lavoratrice si è costituita in partiti politici oppure in organizzazioni sindacali, alle quali partecipavano in larga misura le donne, soprattutto quelle povere donne che il progresso moderno e le forme nuove di lavoro hanno tratto dalla casa per mandarle, non a giocare la canasta nei salotti, ma per lavorare nei campi, nelle risaie e che sono rimaste ugualmente madri, forse le migliori madri. (*Approvazioni*).

Per questo desideriamo che queste migliori madri amministrino la giustizia, e giudichino non solo i minorenni che sono più vicini al loro cuore e alle loro cure materne, ma anche i delinquenti e le delinquenti, che, se non minorenni, sono i minorati della vita.

PRESIDENTE. Prima che si proceda alla votazione finale del disegno di legge, propongo di affidare alla Commissione il coordinamento formale degli articoli.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due interrogazioni al Ministro dell'industria e del commercio, la prima dei senatori Busoni, Negri e Bardellini e la seconda dei senatori Fortunati e Pastore Ottavio.

Poichè si riferiscono allo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

TOMÈ, *Segretario*:

« BUSONI (NEGRI, BARDELLINI). — Al Ministro dell'industria e del commercio. — Per sapere quale sia l'esatta consistenza di disponibilità di combustibili liquidi nell'attuale contingenza durante la quale vengono diffuse notizie incerte ed anche allarmistiche, e più particolarmente per conoscere: 1) se sono state rispettate le disposizioni in base alle quali avrebbe dovuto essere tenuto di riserva dalle raffinerie il 20 per cento del prodotto, cosa che dovrebbe fare assicurare un approvvigionamento sufficiente per due mesi e mezzo di consumo normale mentre organi di stampa lo indicano minore; 2) quali provvedimenti sono stati presi o si conta di prendere per assicurare i rifornimenti di greggio; 3) quali misure sono state disposte per contrastare e impedire speculazioni, sia nel mercato interno che in quello internazionale, non tanto agli effetti di eventuali aumenti di prezzo quanto di rifiuti di vendere il prodotto; 4) se per lo squilibrio che in questo settore viene arrecato alla nostra bilancia commerciale da azione unilaterale di Potenze che agiscono per loro fini esclusivi e senza l'accordo dell'Italia, che pure è legata ad esse da patti e trattati, si è provveduto alla richiesta di compensi per i danni che ci vengono arrecati e per non doverne gravare senza colpa i contribuenti italiani » (986);

« FORTUNATI (PASTORE Ottavio). — Al Ministro dell'industria e del commercio. — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi dal Governo per fronteggiare la mancanza di combustibili liquidi e la speculazione già iniziata che minacciano a tutta la popolazione l'aumento della disoccupazione, il rialzo dei prezzi, la difficoltà del riscaldamento » (987).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della industria e del commercio ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'Italia in periodi normali fa fronte all'approvvigionamento dei prodotti petroliferi attingendo alle fonti del Medio oriente, nella proporzione del 94-95 per cento, e per il rimanente 4, 5, 6 per cento alle altre fonti degli Stati Uniti d'America, del Venezuela e della Unione Sovietica.

Le fonti del Medio oriente sono più precisamente quelle del Golfo Persico e quelle che

hanno i tre terminali negli oleodotti di Sidone, Baniyas e Tripoli, (per il Golfo Persico il 40,84 per cento, per Baniyas e Tripoli il 33,85 per cento, per Sidone il 19,40 per cento).

Ora la crisi di Suez non solo, con la ostruzione totale del Canale, ha reso impossibile il passaggio, per quella via d'acqua, dei prodotti petroliferi di provenienza dal Golfo Persico, ma ci ha tolto anche la possibilità di attingere ai due oleodotti terminali di Baniyas e di Tripoli, fatti saltare in aria con scientifica precisione.

Basta questa semplice constatazione per misurare con chiarezza le dimensioni della crisi degli approvvigionamenti petroliferi, che del resto non è soltanto crisi italiana, ma di tutti i Paesi europei.

Due problemi fondamentali sono dinanzi a noi: l'uno, provvedere al flusso degli approvvigionamenti, l'altro disciplinare, comprimere, contenere il più possibile gli aumenti dei prezzi direttamente conseguenziali dei maggiori oneri e costi di origine.

Il primo problema, assicurare cioè l'approvvigionamento, è un problema sostanzialmente europeo, che va risolto sul piano internazionale. Il Governo italiano ha svolto la più tempestiva e insistente azione sia presso i singoli Governi attraverso i normali canali diplomatici, sia presso gli organismi internazionali competenti, particolarmente in sede O.E.C.E. (dove esiste, come è noto, un comitato petroli).

Per facilitare l'approvvigionamento, o per meglio dire, per non renderlo impossibile dal punto di vista costi e prezzi, e nello stesso tempo per contenere taluni costi e taluni prezzi (e ne vedremo le ragioni), il Governo ha approvato un decreto-legge che è già all'esame, in sede referente, della Commissione dell'industria del Senato. Questo disegno di legge introduce un particolare sistema di rimborso di maggiori oneri e di sovrimposte che merita una spiegazione.

Sul mercato internazionale si sta determinando, come è inevitabile, un maggior onere dei noli e dei prezzi alle origini. Se si fosse pertanto concesso l'aumento di tutti i prodotti petroliferi, cioè se si fosse riconosciuto che l'aumento del greggio importato dovesse essere distribuito fra benzina, gasolio, petrolio e olii combustibili, noi avremmo avuto queste conseguenze: innanzi tutto un aumento notevole del prezzo dell'olio combustibile, cioè di quel prodotto petrolifero che alimenta gran parte del nostro apparato industriale, e poichè il prezzo del metano è agganciato al prezzo dell'olio combustibile, avremmo avuto inevitabilmente un aumento di tutti i costi industriali, con effetto moltiplicativo sui prezzi. Sarebbe stata una molla la cui spinta inflazionistica poteva sollevarsi in maniera oltremodo pericolosa. Il Governo ha ritenuto per questo opportuno di bloccare il prezzo dell'olio combustibile, del metano e del gasolio, di quest'ultimo per le conseguenze dannose, perchè l'aumento si sarebbe tradotto in un aumento dei costi dei trasporti delle merci su strada e spiegando quindi un'azione di lievitazione su tutti i prezzi.

Vi era anche un altro pericolo che bisognava, nei limiti del possibile, evitare. Aumentando i prezzi dei prodotti petroliferi, in considerazione dei maggiori costi del greggio importato, si sarebbe creata un'area di sopraprofitti di congiuntura. È a tutti infatti evidente che nello stato di penuria attuale, italiana ed europea, per rendere possibili le importazioni dalle provenienze più costose, i prezzi si sarebbero necessariamente allineati ai costi marginali e si sarebbe creata così la possibilità, per gli importatori, di approfittare della differenza tra i costi marginali e i costi minori.

Esiste una varietà notevole di costi dei noli. Tra il periplo africano, con il passaggio attraverso il Capo di Buona Speranza, e i tre giorni soli di navigazione da Sidone c'è evidentemente un divario notevole.

D'altra parte, se si fossero aumentati i prezzi, avremmo anche consentito, inevitabilmente, la rivalutazione delle scorte e quindi avremmo creato un'ulteriore possibilità di sopraprofitti di congiuntura.

Il Governo invece si è ispirato a tre criteri fondamentali: 1) evitare l'aumento dei costi industriali con ripercussioni sui prezzi e conseguenze inflazionistiche; 2) rendere possibile agli operatori, dal punto di vista economico, le importazioni; 3) evitare ogni utile di congiuntura.

Allora si è escogitato un sistema in virtù del quale, fermo rimanendo il blocco dei prezzi dell'olio combustibile, del metano, del gasolio

e del petrolio, vengono rimborsati soltanto i maggiori oneri effettivamente subìti e documentati, per quei determinati quantitativi di greggio nazionalizzati ed immessi nel consumo nazionale.

Si sa perfettamente che ogni nave in arrivo trasporta un determinato quantitativo di petrolio greggio. Si sa del pari quale è la sua provenienza e dalla esibizione dei contratti di nolo si potrà accertare il maggior onere del nolo effettivamente pagato. In tal modo, da parte del Comitato interministeriale dei prezzi, si accerterà questo maggiore onere, cioè questa differenza in rapporto al prezzo precedente che rimane bloccato, e si procede al rimborso mediante la consegna di un buono spendibile in pagamento dell'imposta di fabbricazione.

La benzina, il cui prezzo inevitabilmente avrebbe dovuto subire un aumento, anche se si fosse adottato l'altro sistema, cioè quello di aumentare il prezzo di tutti e quattro i prodotti ricavati dalla raffinazione del petrolio greggio, la benzina rimane bloccata nel suo prezzo, ma colpita da una sovrimposta straordinaria e temporanea che, come è noto, è stata determinata nella misura di lire 14 al litro. Il gettito di questa sovrimposta, che non va già nelle casse delle aziende raffinatrici, ma nelle casse dell'erario attraverso il canale di una sola imposta, serve a compensare l'erario del minor gettito dell'imposta di fabbricazione, previsto in conseguenza della emissione dei buoni di rimborso dei maggiori oneri.

La situazione al 16 novembre, secondo i dati rilevati dagli Uffici tecnici, è la seguente. Abbiamo una disponibilità che consente di far fronte al normale fabbisogno del consumo interno per un periodo valutabile ad oltre due mesi, per la benzina, il petrolio, il gasolio, e per un periodo lievemente inferiore per l'olio combustibile. Bisogna tener conto del fatto che dal 1° al 16 novembre è stato necessario smobilitare un certo quantitativo di scorte, ma è anche vero che nella valutazione non si è tenuto conto degli arrivi in novembre, che pure si sono verificati in una certa misura, e degli arrivi in dicembre, anch'essi previsti in una certa misura. Quando parlo di arrivi previsti, parlo di arrivi certi, cioè di arrivi che derivano da forniture accompagnate da contratti di noli e di approvvigionamento.

Circa le misure adottate, oltre quelle del decreto legge, sono state adottate misure dirette a ridurre i consumi delle amministrazioni statali e sono state invitate le ditte a consegnare olio combustibile ai fornitori abituali nella misura dell'anno scorso decurtato del 5 per cento; e ciò, tenendo conto dell'incremento naturale della domanda e del fabbisogno, significa una decurtazione molto più sensibile, che può andare dal 25 al 30 per cento.

Per quanto riguarda i rifiuti di vendita, che costituiscono reato previsto e punito dalle leggi vigenti, sono state diramate circolari ai Prefetti ed ai Questori perchè intensifichino la sorveglianza. Desidero, anche da questa tribuna, rinnovare l'invito a tutti coloro, industriali o privati, che ricevono un rifiuto di vendita, di procedere immediatamente alla denuncia.

Per quanto riguarda le difficoltà di talune aziende consumatrici di approvvigionarsi, abbiamo invitato a darne segnalazione immediata ad un apposito ufficio costituito nel Ministero dell'industria, che è in quotidiano contatto con l'Unione petrolifera perchè, manovrando con compensazioni interaziendali, si possa provvedere a fronteggiare quei vuoti che si determinano nell'approvvigionamento di questa o quella industria. Si è anche studiata la possibilità di sostituire con combustibile solido il combustibile liquido, cioè l'olio con il carbone, e ciò in modo particolare per le centrali termoelettriche. Questo è possibile entro certi limiti posti dalla tecnica e dagli impianti.

Disposizioni del genere hanno già trovato esecuzione e ne troveranno più ampia nei prossimi giorni. Per quanto poi riguarda il prezzo al consumo, occorrono due precisazioni.

Il prezzo determinato dal C.I.P. è un prezzo di raffineria; inoltre il C.I.P. determina prezzi massimi. Quindi, come accade in tutte le compravendite, per grossi clienti, si operavano degli sconti che non erano obbligatori. Ora in questo periodo gli sconti non sono stati più operati. Perciò il pubblico può avere avuto la sensazione di un aumento che sostanzialmente subisce ma che non rappresenta una violazione del prezzo bloccato perchè si trattava di sconti sul prezzo C.I.P. Ora, però, di fronte alla lie-

vitazione sensibile del prezzo nell'*iter* che va dalla raffineria al consumo, è necessario ed urgente che il C.I.P. determini non più, come nei periodi normali, il prezzo in raffineria ma anche il prezzo al consumo, determinando cioè quali oneri si possano aggiungere al prezzo in raffineria nei vari passaggi commerciali e di distribuzione.

In conclusione, onorevoli senatori, io ho il dovere di dire che la situazione dipende in sostanza dalla possibilità di far funzionare rapidamente gli opportuni meccanismi internazionali. Se, per malaugurata ipotesi, questi meccanismi, queste misure studiate in sede internazionale, non dovessero avere pronta e adeguata attuazione, se noi non potessimo riferirci con sicurezza a date determinate di arrivi e a quantitativi determinati di arrivi, è evidente che dovremmo adottare un ulteriore intervento regolatore.

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUSONI. Onorevole Presidente, alla motivazione dell'insoddisfazione per la risposta dell'onorevole Ministro dovrei premettere il rinnovo della protesta per l'eccessivo ritardo nel rispondere ad una interrogazione su un argomento di così grave attualità per il popolo italiano, che lo stesso onorevole Ministro ha detto essere un problema non soltanto italiano ma europeo, ma che a noi interessa particolarmente come italiani.

Già ci fu obiettato che il ritardo derivava dal fatto che il Ministero non fosse ancora in possesso di dati precisi per rispondere, mentre senza dati precisi si decidevano provvedimenti di notevole importanza, quale quello che ora l'onorevole Ministro ci ha chiarito, mentre un innegabile fermento era diffuso nel Paese e mentre il Ministero stesso abbondava in comunicati ufficiosi, senza venire a dare informazioni al Parlamento. Ma oggi, dopo che il Ministro ha ripetuto qui informazioni generiche e che in tale forma crediamo ci si potevano dare anche prima, e che ci sembrano tutt'altro che tranquillizzanti, aumenta in noi l'impressione che il nostro Governo in questa materia abbia proceduto prima con una certa imprevidenza, con una certa trascuratezza, e poi, nell'indecisione, con una conseguente improvvisazione che ha provocato malcontento e discussioni ed ha aumentato i timori e le preoccupazioni. E non è a dire che non ci fosse stato tempo, che non si potesse credere anche nell'avverarsi del peggio (ciò che non scuserebbe ugualmente l'imprevidenza); ma nel momento in cui si profilavano pericoli di avvenimenti quali quello che purtroppo si è verificato, e che avrebbero potuto avere le conseguenze che oggi si lamentano, noi ricordiamo bene che dal nostro Governo furono requisite navi per disporre l'eventuale rimpatrio dei nostri connazionali dall'Egitto, una anche al comandante Lauro che, patriotticamente, non mancò di protestare.

Nè saremo certo noi a rimproverare al Governo di aver disposto per tempo delle misure di previdenza. Ma oggi che il Ministro dell'industria e del commercio non è in grado di poter fornire ancora dati precisi al Paese sulla reale consistenza delle nostre scorte di combustibili liquidi e sulla possibilità dei rifornimenti indispensabili, oggi che il Ministro ci dice che dal 1° al 16 di questo mese abbiamo dovuto smobilitare un certo quantitativo delle nostre scorte, abbiamo il diritto di domandare perchè non si sia cercato di provvedere efficacemente in tutti i settori, e fra i primi proprio in quello delle scorte e degli approvvigionamenti di petrolio greggio, e non si sia cercato di ottenere facilitazioni e garanzie da Stati amici che dovevano darcele, anche per alleviare i danni economici che avremmo potuto subire e che già si incominciano a subire, per colpa dell'interessata azione unilaterale di alcuni di questi Stati.

L'onorevole Ministro ci ha detto anche — molto genericamente e molto vagamente — che c'è stata un'azione del nostro Governo attraverso i normali canali diplomatici; ma tutto questo deve convenire che ci spiega molto poco.

Di peggio, esiste il fatto che, al momento in cui è avvenuta l'ostruzione del Canale di Suez, il nostro Governo evidentemente non conosceva la reale consistenza delle nostre scorte e non aveva evidentemente svolto l'azione necessaria per assicurare che esse fossero almeno quelle che, secondo le disposizioni di legge vigenti, dovevano esserci, e che è evidente che in modo completo non ci sono. Il Ministro non ci dà delle cifre precise. Probabilmente, noi

pensiamo, per il giusto timore anche che esse possano servire alla speculazione. Ma non pensa che non dandole può anche far credere che la situazione possa essere peggiore di quanto effettivamente non sia? Si direbbe che tutti abbiano lo scopo, in questi giorni, di cercare di imbrogliare le carte!

Un noto giornale economico-finanziario dell'altro ieri pubblica perfino le tabelle delle pretese giacenze, assicurando in base ad esse che le scorte sono in generale sufficienti fino a tutto gennaio; poi, accanto, pubblica un'altra notizia secondo la quale, spostando l'esistenza scorte dal mese di dicembre al mese di novembre, sembrerebbe che non si dovesse arrivare nemmeno alla fine di dicembre. Cosa significa questo, mentre il Ministro ci dà delle informazioni così generiche? Si pensa forse con questo sistema di riuscire ad evitare la speculazione? Ma la speculazione, onorevole Ministro — e lei lo sa meglio di me — è già in atto. Ed è stata favorita — noi riteniamo — un poco anche dagli indugi e dalle tergiversazioni del Governo, che ha protratto, dietro discussioni interne in giorni di allarme e di incertezza, anche la decisione del provvedimento che poi è stato adottato, lasciando campo libero ad accaparramenti ed imboscamenti. Un provvedimento che doveva essere improvviso, che non doveva dare adito a possibilità di speculazione, ha avuto invece l'incubazione degli altoparlanti di tutta Italia. E, peggio ancora, nel momento in cui è stato annunciato, si è lasciata diffondere l'impressione che non solo l'aumento del prezzo della benziana fosse eccessivo, particolarmente nella prima misura stabilita che poi sembra sia stata ridotta, ma fosse anche ingiustificato e preso per favorire delle categorie a danno di altre.

Infatti si sono avute proteste dall'Automobil Club ed alte lagnanze da parte degli automobilisti che già sapevano di pagare in Italia la benzina più di quanto non costi in tutte le altre Nazioni. Le proteste sono fioccate anche perchè gli aumenti del greggio all'origine risultano successivi al bimestre settembre-ottobre e i noli di quel periodo erano irrisori: 0,157 di dollaro, come è stato precisato, e non erano neppure registrati dai listini in quanto insignificanti. L'aumento non sembra neppure in rapporto agli aumenti dei noli preventivati per novembre-dicembre, che andrebbero da dollari 4,275 a dollari 12,475. Inoltre il Governo ci ha spiegato che la maggiore incidenza è stata fatta gravare tutta solo sulla benzina, attraverso il meccanismo escogitato, che avevamo conosciuto in seguito alla presentazione del disegno di legge di conversione del decreto, per non causare immediati aumenti di prezzi su prodotti di industrie azionate particolarmente a olio combustibile e quindi sul costo della vita. Questo è un mezzuccio che può avere solo un provvisorio valore psicologico. Anche con l'aumento della benzina ci sarà automaticamente un maggior costo della vita a causa del maggior costo dei trasporti.

D'altra parte non possiamo ritenere validi questi mezzi ad evitare conseguenze che si profilano ormai inevitabili. È di ieri la notizia, che è stata riportata anche da organi di stampa, che già nel mio paese nativo, a Empoli, dove esistono parecchie industrie vetrarie azionate ad olio combustibile, il cui prezzo dovrebbe rimanere bloccato, l'olio combustibile non si trova a 19 lire quanto dovrebbe costare, ma chi lo vuole deve pagarlo 36 lire.

Parecchie aziende locali dell'industria vetraria si trovano in condizioni di crisi aggravata e saranno costrette a sospendere le maestranze per le speculazioni prima ancora che per mancanza di combustibile.

L'onorevole Cortese a questo proposito ci ha parlato di circolari dirette a prefetti, di segnalazioni che dovrebbero pervenire. Ci sembra che tutto questo sia ancora poco e che non basti, perchè quelli che denunciavo sono i risultati in atto, e che quindi il Governo abbia il dovere di provvedere in modo più energico e deciso. La realtà è che tutti gli italiani, autotrasportati o no, incominciano a pagare le conseguenze dell'avventura anglo-francese in Egitto.

L'onorevole Ministro ci ha detto che se le misure che sono state escogitate in campo internazionale saranno applicate tempestivamente, il problema per l'avvenire potrà dirsi tranquillizzante, se non addirittura risolto; ma tutto dipende da quel « se » il quale a noi conferma che nulla è stato per il nostro Paese assicurato. Lo avevamo ben compreso quando abbiamo saputo che il Governo americano avrebbe

condizionato gli approvvigionamenti del petrolio del Texas ai suoi giusti tornaconti politici.

Ancora una volta è stata data una lezione dai pratici tornacontisti a noi che facciamo quasi sempre la politica dei miliardari dello spirito, come se fossimo anche i miliardari di ogni ricchezza a cominciare dalle materie prime indispensabili alla nostra esistenza sociale. Dopo anni ed anni che noi della sinistra propugniamo accordi commerciali con i paesi dell'est solo in questi giorni abbiamo avuto notizia attraverso la stampa che per il petrolio ci si sarebbe rivolti anche alla Romania. Ma domando ai nostri governanti se incominciano ad imparare sempre quando è troppo tardi.

Nel dichiararmi perciò insoddisfatto della risposta dell'onorevole Ministro non posso non deplorare l'imprevidenza governativa, l'indecisione, il ritardo e l'insufficienza nei tardivi rimedi; soprattutto non posso non deplorare la mancanza di decisione e di energia, dimostrata in campo internazionale e presso i governi nostri amici, decisione e energia necessarie per difendere meglio gli interessi dell'Italia.

PRESIDENTE. Il senatore Pastore ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASTORE OTTAVIO. Mi associo completamente alle dichiarazioni del collega Busoni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non credano opportuno che il Governo italiano, d'intesa con tutti i Governi dei popoli liberi d'Europa, dedichi ogni anno un giorno alla celebrazione della libertà delle Nazioni Europee.

In tale giorno, ogni popolo d'Europa libero ricorderà le lotte, i sacrifici ed esalterà gli uomini che combatterono e caddero per la loro libertà. Si propone che tale ricorrenza civile sia consacrata ogni anno al sacrificio del Nobile Popolo Ungherese, fino a quando allo stesso non sarà restituita sovranità e libertà (995).

SPALLICCI, AMADEO.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per porre rimedio alla grave situazione in cui si trovano gli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli (ex-Ansaldo) ove, nonostante le promesse ed i piani dell'I.R.I., interi reparti sono fermi, 400 operai sono sospesi e non vi sono prospettive serie di lavoro per i mesi venturi. Il Consiglio Comunale della città di Pozzuoli ha già elevato la sua protesta e si prepara a svolgere una azione verso il Governo. Questa grande fabbrica metalmeccanica napoletana, dalle antiche gloriose tradizioni è una delle fonti principali di lavoro e di vita di tutta la zona dei Campi Flegrei ed occupa una maestranza altamente qualificata che costituisce un prezioso patrimonio umano da difendere e salvaguardare assieme alle possibilità di vita e di sviluppo degli Stabilimenti stessi, se non si vuole svuotare di ogni serio fondamento tutti i piani e tutte le promesse di industrializzazione del Mezzogiorno che, da tanti anni, il Governo ama sbandierare e di cui oggi afferma di voler operare il « rilancio » (996).

VALENZI.

Al Ministro della difesa, per conoscere se risponde a verità la notizia diffusa della progettata soppressione del Distretto Militare di Lecce e del trasferimento dell'Accademia Militare esistente in detto capoluogo di provincia.

In caso affermativo se non ritenga opportuno esaminare nuovamente il problema, tenendo conto delle comprensibili esigenze della città di Lecce e della provincia (997).

FERRARI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'elenco delle Cooperative cui è stato erogato il contributo statale per la costruzione di abi-

tazioni negli esercizi 1954-55 e 1955-56; la loro sede; l'ammontare dei contributi distinti per i due rispettivi esercizi suddetti, in base alle leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 9 agosto 1954, n. 705, sulla edilizia economica e popolare (2511).

MANCINO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga giusto e opportuno affrettare le decisioni sulle pratiche di pensione per gli antifascisti, di cui alla legge del 10 marzo 1955, numero 96 (2512).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando è stata predisposta visita superiore a Roma dell'invalido Murgia Antonio, fu Salvatore, di Seulo (Nuoro). Numero di posizione 850728. Il Murgia è padre di sei figli, cinque dei quali a totale suo carico (2513).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere l'esito della domanda di pensione di guerra presentata da Rossi Giorgio, fu Bruno e di Arienti Libera, residente a Milano (2514).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra intestata alla signora Frau Giulia, di Salvatore, per conto del marito Murgia Egidio. La pratica porta il n. 567024 di posizione (2515).

LOCATELLI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali misure intende adottare per mettere un termine alla dubbiosa attività dei dirigenti della « Cooperativa Pescatori », sita in via Pergolesi a Pozzuoli, contro i quali furono effettuati ricorsi, nell'aprile 1954 e nel luglio 1955, per non corresponsione di assegni familiari per un ammontare di 15 milioni.

Dopo alcune ispezioni fu iniziata una pratica n. 20970 contro i membri del Consiglio di Amministrazione di quella pseudo-cooperativa che parte dall'Ufficio Ispettivo dell'I.N.P.S. di Napoli.

Da quell'epoca non solo gli 83 pescatori ingannati non hanno saputo più niente, ma i signori della Cooperativa hanno continuato a non erogare i fondi spettanti agli interessati.

Quando e come il Ministro intende far cessare questo sconcio? (2516).

VALENZI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per conoscere, quali misure intendono adottare per salvare dalla distruzione la famosa Pineta di Ischia, che per la sua bellezza e ubicazione costituisce un motivo decisivo di interesse turistico ma che per l'insidia del blattafago, lo stato di abbandono in cui è lasciata dai proprietari i quali hanno interessi opposti alla sua conservazione, rischia di essere pian piano smantellata mandando alla rovina quel prezioso monumento paesistico dell'Isola verde; e se non crede che sia il caso di accettare la giusta richiesta avanzata sin dal 21 ottobre 1956 dal Comitato Pro-Pineta, al quale i Sindaci dei comuni dell'Isola hanno dato piena adesione, e che consiste nella richiesta di fare della Pineta un parco pubblico (2517).

VALENZI.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 4 dicembre 1956.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 dicembre 1956 alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli addizionali n. 6 e n. 7 che apportano emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmati a Parigi, rispettivamente il 29 giugno 1955 e il 5 agosto 1955 (1680).

2. Approvazione ed esecuzione del Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe do-

ganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, concluso dalle parti contraenti del G.A.T.T. con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, con annesse liste delle concessioni tariffarie (1681).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954 (1694) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi in Roma il 31 marzo 1955: *a*) Accordo commerciale, con annessi Scambi di Note; *b*) Accordo di pagamento, con annessi Scambi di Note; *c*) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso Scambio di Note; *d*) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso Scambio di Note (1695) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

6. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

7. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle minere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

8. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

9. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

10. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

11. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

12. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

13. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

14. Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (151).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 14,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti